SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 settembre 2022**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

---

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

ORDINANZA 8 agosto 2022.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (22A05160) . . . . *Pag.* 1

ORDINANZA 12 agosto 2022.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (22A05159) . . . . . . *Pag.* 2

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 13 luglio 2022.

Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022. (22A05131) . . . . *Pag.* 3

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 26 luglio 2022.

Avvio del nuovo Registro pubblico delle opposizioni. (22A05110) . . . . *Pag.* 28

Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

ORDINANZA 28 aprile 2022.

Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti. (Ordinanza n. 126). (22A05086). . . . . *Pag.* 29

ORDINANZA 1° giugno 2022.

Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 127). (22A05087) . . . . *Pag.* 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 2 agosto 2022.

Programma delle infrastrutture strategiche - legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). Metrotranvia Milano Parco Nord – Seregno. Autorizzazione all'utilizzo delle risorse residue a valere sul finanziamento di cui alla delibera 27 marzo 2008, n. 52. (CUP D21E08000000001). (Delibera n. 23/2022). (22A05085) . . . . *Pag.* 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox» (22A05069) *Pag.* 47

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Meclon» (22A05070) *Pag.* 47

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Broncho Vaxom» (22A05071) . . . . *Pag.* 48

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon» (22A05072) . *Pag.* 48

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (22A05073) . . . . *Pag.* 49

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 27600/22 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 22 aprile 2022. (22A05074) . . . . *Pag.* 49

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022. (22A05075) . . . *Pag.* 50

Approvazione della delibera n. 46 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 25 gennaio 2022. (22A05076) . . . . *Pag.* 50

Approvazione della delibera n. 14/VCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 28 aprile 2022. (22A05077). . . . . *Pag.* 50

Approvazione della delibera n. 95/22/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 29 marzo 2022. (22A05078) . . *Pag.* 50

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 agosto 2022.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 544-*ter*, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 2013, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 dell'8 settembre 2014;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 9 settembre 2015, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 27 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 23 agosto 2021;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 27 luglio 2021 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2227

22A05160

ORDINANZA 12 agosto 2022.

Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto l’art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», che recepisce l’accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l’art. 8 del predetto accordo;

Vista l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, che sostituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210;

Vista l’ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell’ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 settembre 2013, n. 211;

Vista l’ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 di proroga e modifica dell’ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell’ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l’ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga dell’ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall’ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2015, n. 208;

Vista l’ordinanza ministeriale 3 agosto 2016, recante «Proroga e modifica dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2016, n. 209;

Vista l’ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante «Proroga e modifica dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 agosto 2017, n. 200;

Vista l’ordinanza ministeriale 26 luglio 2018, recante «Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 agosto 2018, n. 198;

Vista l’ordinanza ministeriale 1° agosto 2019 recante «Proroga e modifica dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 agosto 2019, n. 202;

Vista l’ordinanza ministeriale 10 agosto 2020 recante «Proroga e modifica dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l’ordinanza ministeriale 17 agosto 2021 recante «Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2021, n. 214;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente: «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportive», le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo medesimo, come modificato dall'art. 10, comma 13-*quater*, lettera *a)* del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Considerato che, ai sensi del richiamato art. 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021 «Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione italiana sport equestri o la FitetrecAnte o un ente di promozione sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico», che saranno stabiliti con apposito provvedimento, al quale è demandata anche la previsione di sanzioni in caso di trasgressione;

Considerata la necessità di proseguire il censimento nazionale di tali manifestazioni al fine di implementare lo studio della valutazione dei rischi relativi alla salute e l'integrità fisica degli animali impiegati;

Ritenuto necessario mantenere costante l'attività di prevenzione alla luce dei risultati ottenuti negli anni di vigenza dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del numero di incidenti durante le manifestazioni;

Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, è opportuno mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, continuare a regolamentare, sebbene in via provvisoria e temporanea, il settore delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, mediante la proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 17 agosto 2021, è prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2226

22A05159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 luglio 2022.

Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che al comma 1, lettera *m)*, attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il quale è istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui vengono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024» ed in particolare, la Tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata Tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale»;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 140, registrato dalla Corte dei conti in data 9 settembre 2021 al n. 2480, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 dell'8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale è stato conferito l'incarico di direttore generale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2022 al n. 299, recante «Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto sopra citato, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2019;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale è adottato il riparto delle risorse della quota servizi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2020;

Visto il secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2021-2023, approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nell'ambito del nuovo Piano degli interventi e dei servizi sociali che contiene al suo interno anche il Piano sociale nazionale 2021-2023;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:

al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera *a)* per area di attività;

al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 con il quale sono state determinate le somme prenotate per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli Ambiti entro il 28 febbraio 2021;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 di riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2021-2023;

Considerato che al fine di sostenere gli ambiti sociali che non riescono già nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, ad accedere all'incentivo, in sede di riparto del Fondo povertà 2021-2023, è stato considerato quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e si è ritenuto di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella dell'on.le Andrea Orlando a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota direttoriale n. 938 del 4 febbraio 2022, di trasmissione delle istruzioni operative con le quali sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalità di presentazione da parte degli Ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 797 per l'annualità 2022;

Acquisiti i prospetti relativi ai dati inseriti nel sistema SIOSS entro il 28 febbraio 2022 con il numero degli assistenti sociali effettivamente in servizio nel 2021 e la previsione degli assistenti sociali in servizio nell'anno 2022, presentati dagli ambiti nel rispetto delle modalità definite nelle istruzioni sopra citate;

Ritenuto di dover liquidare le somme per l'annualità 2021 e determinare il valore delle somme che potranno essere necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente per gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli ambiti;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

b) «Riparto del Fondo Povertà»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo Povertà secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;

f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti le modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021 e n. 938 del 4 febbraio 2022;

g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse;

h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

Determinazione delle somme liquidabili annualità 2021

1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi, presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022, contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, sono determinate, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili agli Ambiti territoriali secondo la allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto, per un totale di euro 49.684.257,61.

2. Le somme prenotate, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, non considerate liquidabili ai sensi del comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

Art. 3.

Determinazione delle somme prenotate annualità 2022

1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata tabella 2, per un totale di euro 81.795.380,72.

2. In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate di cui alla allegata tabella 2 sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l'anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

3. In sede di riparto del Fondo povertà, le somme di cui alla allegata tabella 2 saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell'annualità 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

Art. 4.

Capitolo di spesa

1. La spesa complessiva graverà sulla disponibilità sul capitolo 3550 PG 1 «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 - «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 13 luglio 2022

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2132

ALLEGATO

Tabella 1
Somme liquidabili annualità 2021

REGIONE / Ambito	Ente capofila	Popolazione residente al 01.01 2021*	Assistenti sociali in servizio nel 2021	Risorse liquidabili 2021
ABRUZZO				
Frentano	Comune di Lanciano	60.194	4,00	-
L'Aquila	Comune di L'Aquila	69.941	5,00	-
Montesilvano	Comune di Montesilvano	53.113	13,00	145.602,77
Teramo	Comune di Teramo	53.481	5,58	-
Alto Vastese	Comune di Monteodorisio	20.154	-	-
Chieti	Comune di Chieti	53.047	-	-
Fino - Cerrano	Comune di Silvi	64.467	-	-
Marrucino	Comune di Guardiagrele	26.444	-	-
Montagna Pescarese	Comune di Manoppello	40.299	-	-
Pescara	Comune di Pescara	119.455	-	-
Sangrino	Comune di Castel di Sangro	16.849	-	-
Val Vibrata	Unione dei Comuni "Citta' Territorio Val Vibrata"	79.182	-	-
Montagne Aquilane	Comunita' Montana Montagna di L'Aquila	34.553	0,67	-
Gran Sasso - Laga	Comunità Montana Gran Sasso	29.897	1,00	-
Peligno	Comune di Sulmona	45.478	1,00	-
Val Di Foro	Comune di Francavilla Al Mare	56.772	1,00	-
Tordino - Vomano	Unione dei Comuni "Terre del Sole"	74.787	3,26	-
BASILICATA				
Vulture Alto Bradano	Comune di Rapolla	89.371	13,00	-
Alto Basento	Comune di Pietragalla	49.114	-	-
Bradanica Medio Basento	Comune di Irsina	56.915	0,78	-
Val D'Agri	Comune di Marsicovetere	41.936	1,00	-
Marmo Platano Melandro	Comune di Picerno	43.258	2,00	-
Metapontino Collina Materana	Comune di Policoro	76.247	2,00	-
Lagonegrese Pollino	Comune di Viggianello	64.455	3,00	-
CALABRIA				
Corigliano-Rossano	Corigliano-Rossano	98.138	7,00	-
Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria	173.456	14,00	-
Catanzaro	Comune di Catanzaro	155.983	-	-
CirÒ Marina	Comune di Cirò Marina	36.540	-	-
Mesoraca	Comune di Mesoraca	25.377	-	-
Polistena	Comune di Polistena	39.242	-	-
Rogliano	Comune di Rogliano	25.197	-	-
San Giovanni In Fiore	Comune di San Giovanni In Fiore	21.036	-	-
Serra San Bruno	Comune di Serra San Bruno	29.251	-	-
Soverato	Comune di Soverato	69.435	-	-
Soveria Mannelli	Comune di Soveria Mannelli	15.736	-	-
Villa San Giovanni	Comune di Villa San Giovanni	43.159	-	-
Montalto Uffugo	Comune di Montalto Uffugo	52.028	0,50	-
Caulonia	Comune di Caulonia	64.002	1,00	-
Melito Porto Salvo	Comune di Melito Porto Salvo	37.578	1,00	-
Trebisacce	Comune di Trebisacce	51.466	1,00	-
Paola	Comune di Paola	47.566	1,27	-
Cosenza	Comune di Cosenza	112.917	1,74	-
Rosarno	Comune di Rosarno	67.407	2,06	-
Taurianova	Comune di Taurianova	40.507	2,67	-

CAMPANIA				
A01	Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale N. A1	82.118	8,00	-
A03	Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia	58.606	11,00	79.347,69
A05	Consorzio dei Servizi Sociali	97.404	9,41	-
B01	Comune di Benevento	67.175	8,50	-
B02	B2 - Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona	55.702	10,83	90.418,46
C06	Comune di Aversa	155.590	4,00	-
C07	Comune di Lusciano	132.775	5,82	-
C08	Consorzio dei servizi sociali e socio - sanitari dell'Ambito territoriale C08	74.574	4,05	-
C09	Comune di Sparanise	56.201	4,23	-
N01-10	Comune di Napoli	940.940	161,88	684.800,00
N16	Comune di Melito di Napoli	138.701	6,00	-
N17	Comune di Sant'Antimo	108.464	7,00	-
N18	Comune di Casoria	126.371	5,50	-
N20	Comune di Acerra	58.961	5,74	-
N28	Comune di San Giorgio A Cremano	52.135	4,50	-
N30	Comune di Torre Annunziata	86.913	8,00	-
N32	Comune di Sant'Antonio Abate	108.100	7,00	-
N33	Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona "Penisola sorrentina"	79.783	9,00	-
S01_1	Comune di Nocera Inferiore	90.906	7,00	-
S01_3	Azienda consortile Agro solidale - Ambito S01_3	87.006	9,00	-
S02	Comune di Cava De' Tirreni	89.343	10,67	-
S05	Comune di Salerno	141.103	11,50	-
S06	Azienda Speciale Consortile/Consorzio Sociale Valle Dell'Irno Ambito S6	69.029	4,00	-
A04	Azienda speciale consortile A04	93.000	-	-
B05	Comune di Morcone	39.346	-	-
C02	Comune di Maddaloni	81.789	-	-
N14	Comune di Giugliano In Campania	118.906	-	-
N22	Comune di Somma Vesuviana	101.431	-	-
N26	Comune di San Giuseppe Vesuviano	129.457	-	-
N29	Comune di Ercolano	51.600	-	-
S01_2	Comune di Scafati	94.033	-	-
S07	Comune di Roccadaspide	54.001	-	-
S08	Comune di Vallo della Lucania	94.128	-	-
S09	Comune di Sapri	43.131	-	-
S10	CONSORZIO SOCIALE VALLO di DIANO TANAGRO ALBURNI Ambito Territoriale S10	63.569	-	-
B04	Comune di Cerreto Sannita	53.002	1,00	-
C04	Comune di Piedimonte Matese	69.917	1,00	-
N34	Comune di Capri	13.920	1,00	-
C01	Comune di Caserta	112.626	2,00	-
C05	Comune di Marcianise	81.161	2,00	-
N27	Comune di Castellammare di Stabia	63.824	2,00	-
N31	Comune di Torre del Greco	82.329	2,00	-
S03 (Ex S10)	Consorzio Sociale Agorà S10	21.444	2,77	-
S03 (Ex S05)	Comune di Eboli	78.315	2,83	-
C03	Comune di Teano	74.256	3,00	-
N11	Comune di Portici	53.254	3,00	-
S04	Comune di Pontecagnano Faiano	149.291	3,00	-
C10	Comune di Mondragone	72.717	3,50	-

EMILIA - ROMAGNA				
Distr. Appennino Bolognese	Unione dei Comuni Dell'Appennino Bolognese	55.367	8,88	14.480,00
Distr. Carpi	Unione Terre D'Argine	106.392	23,21	235.048,00
Distr. Castelfranco Emilia	Unione comuni del Sorbara	75.634	12,48	33.760,00
Distr. Castelnuovo Ne' Monti	Unione Montana dei Comuni Dell'Appennino Reggiano	32.407	9,87	92.235,31
Distr. Centro-Nord	Comune di Ferrara	171.202	48,00	487.267,23
Distr. Cesena-Valle Del Savio	Unione dei Comuni Valle del Savio	116.599	19,40	58.467,69
Distr. CittÀ Di Bologna	Comune di Bologna	394.463	170,00	1.122.702,38
Distr. CittÀ Di Piacenza	Comune di Piacenza	103.294	25,40	285.520,62
Distr. Correggio	Unione Comuni Pianura Reggiana	55.405	8,99	18.646,15
Distr. Faenza	Unione Romagna Faentina	87.709	18,33	177.688,31
Distr. Fidenza	Comune di Fidenza	103.167	23,48	247.394,15
Distr. ForlÌ	Comune di Forlì	184.342	47,89	524.665,69
Distr. Guastalla	Unione Bassa Reggiana	69.955	11,93	46.707,69
Distr. Imola	Nuovo Circondario Imolese	133.180	27,61	265.350,77
Distr. Levante	Comune di Fiorenzuola D'Arda	104.401	23,20	239.136,31
Distr. Lugo	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	100.581	13,44	-
Distr. Mirandola	Unione Comuni Modenesi Area Nord	83.935	17,25	164.216,92
Distr. Modena	Comune di Modena	187.977	50,43	535.011,46
Distr. Ovest	Comune di Cento	76.349	11,69	-
Distr. Parma	Comune di Parma	229.485	66,00	653.149,62
Distr. Pavullo Nel Frignano	Unione dei Comuni del Frignano	41.172	9,00	91.321,85
Distr. Pianura Est	Unione Reno Galliera	162.295	36,50	380.441,54
Distr. Pianura Ovest	Unione Terred'Acqua	83.340	19,14	203.298,46
Distr. Ponente	Comune di Castel San Giovanni	76.380	12,90	45.969,23
Distr. Ravenna	Comune di Ravenna	198.019	53,63	563.592,54
Distr. Reggio Emilia	Comune di Reggio Emilia	224.821	59,37	639.875,15
Distr. Reno, Lavino E Samoggia	Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia	112.470	38,15	320.106,92
Distr. Riccione	Comune di Riccione	113.324	17,36	-
Distr. Rimini	Comune di Rimini	222.154	48,89	499.314,46
Distr. Rubicone	Unione Rubicone e Mare	92.615	23,92	263.596,54
Distr. San Lazzaro Di Savena	Comune di San Lazzaro di Savena	78.424	35,75	223.206,77
Distr. Sassuolo	Unione dei Comuni del Distretto Ceramico	118.656	24,56	235.633,23
Distr. Scandiano	Unione Tresinaro Secchia	81.382	22,40	231.625,69
Distr. Sud Est (Pr)	Comune di Langhirano	77.205	24,75	219.737,31
Distr. Sud-Est (Fe)	Comune di Codigoro	94.416	19,74	191.442,46
Distr. Val D'Enza	Unione dei Comuni Val D'Enza	62.379	23,28	177.540,23
Distr. Valli Taro E Ceno	Unione Comuni Valli Taro e Ceno	43.747	12,66	124.510,69
Distr. Vignola	Unione Terre di Castelli	90.906	26,31	258.732,46
FRIULI - VENEZIA GIULIA				
Agro Aquileiese	Comune di Cervignano del Friuli	56.544	22,25	160.932,92
Carnia	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC)	36.743	12,66	104.576,23
Carso Giuliano	Comune di Muggia	29.697	10,75	84.522,23
Carso Isonzo Adriatico	Comune di Monfalcone	72.414	21,15	206.101,38
Collinare	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC)	46.764	17,66	133.097,54
Collio-Alto Isonzo	Comune di Gorizia	64.395	19,87	183.278,08
Friuli Centrale	Comune di Udine	159.657	46,30	454.408,38
Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC)	31.652	13,33	90.086,46
Livenza-Cansiglio-Cavallo	Comune di Sacile	62.319	20,18	177.369,46
Mediofriuli	ASP Moro	50.293	19,61	143.141,62
Natisone	Comune di Cividale	49.936	18,29	142.125,54

Noncello	Comune di Pordenone	102.734	32,57	292.396,77
Riviera Bassa Friulana	Comune di Latisana	51.701	15,84	147.149,00
Sile E Meduna	Comune di Azzano Decimo	51.817	13,46	147.479,15
Tagliamento	Comune di San Vito al Tagliamento	44.912	21,23	127.826,46
Torre	Comune di Tarcento	40.126	13,77	114.204,77
Triestino	Comune di Trieste	199.773	66,90	568.584,69
Valli e Dolomiti friulane	Comunità di montagna delle Prealpi Friulane orientali	47.276	17,67	134.554,77
LAZIO				
Fr B	Comune di Frosinone	174.761	9,00	-
Fr C	Consorzio Aipes	96.682	19,50	181.761,85
Lt 1	Comune di Aprilia	120.407	6,59	-
Lt 2	Comune di Latina	174.576	8,00	-
Lt 4	Comune di Fondi	105.843	6,00	-
Lt 5	Comune di Gaeta	104.810	14,54	-
Rm 3.1	Comune di Fiumicino	76.246	4,00	-
Rm 4.3	Comune di Bracciano	55.496	4,96	-
Rm 5.1	Comune di Monterotondo	95.881	10,00	-
Rm 5.3	Comune di Tivoli	79.560	8,00	-
Rm 6.2	Comune di Albano Laziale	104.046	10,92	-
Rm 6.4	Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea	109.663	6,00	-
Roma Capitale	Comune di Roma Capitale	2.783.809	322,78	-
Vt 3	Comune di Viterbo	94.618	8,00	-
Lt 3	Comune di Priverno	55.503	-	-
Rieti 3	Unione Alta Sabina	27.810	-	-
Rieti 4	C. M. Salto Cicolano	9.036	-	-
Rm 4.2	Comune di Ladispoli	77.113	-	-
Rm 5.2	Comune di Guidonia Montecelio	123.938	-	-
Rm 5.5	Comune di San Vito Romano	83.398	-	-
Rm 6.3	Comune di Marino	83.212	-	-
Vt 1	Comune di Montefiascone	51.575	-	-
Vt 2	Comune di Tarquinia	44.182	-	-
Vt 4	Comune di Vetralla	61.915	-	-
Vt 5	Consorzo T.I.NE.R.I.	54.644	1,00	-
Rm 6.5	Comune di Velletri	66.227	2,00	-
LIGURIA				
Distretti Sociosanitari 9 E 11	Comune di Genova	558.930	190,85	1.590.800,77
Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese	Comune di Ventimiglia	55.812	10,30	68.541,54
Distretto Sociosanitario 10 Extra -Genova -- Valpolcevera E Vallescrivia	Comune di Busalla	47.825	12,56	136.117,31
Distretto Sociosanitario 13 Extra Genova - Levante	Comune di Recco	30.209	4,52	-
Distretto Sociosanitario 14 Tigullio Occidentale	Comune di Rapallo	40.364	13,42	114.882,15
Distretto Sociosanitario 15 Chiavarese	Comune di Chiavari	69.281	12,00	53.655,38
Distretto Sociosanitario 16 Tigullio	Comune di Sestri Levante	31.847	5,38	19.218,46
Distretto Sociosanitario 2 Sanremese	Comune di Sanremo	80.531	18,24	191.348,62
Distretto Sociosanitario 3 Imperiese	Comune di Imperia	72.242	11,83	28.633,85
Distretto Sociosanitario 4 Albenganese	Comune di Albenga	59.744	7,93	-
Distretto Sociosanitario 5 Finalese	Comune di Finale Ligure	53.498	10,28	81.981,54
Distretto Sociosanitario 6 Bormide	Comune di Cairo Montenotte	37.880	4,00	-
Distretto Sociosanitario 7 Savonese	Comune di Savona	117.644	21,73	145.236,92
Distretto Sociosanitario 8 Extra Genova	Comune di Cogoleto	32.059	4,67	-
Distretto Sociosanitario Dss 18 Spezzino	Comune di La Spezia	104.915	24,99	273.829,23
Distretto Sociosanitario Dss 19 Val Di Magra	Comune di Sarzana	69.853	14,00	129.547,38

Distretto Sociosanitario 12 Extra Genova - Valtrebbia E Valbisagno	Comune di Bargagli	9.370	1,00	-
Distretto Sociosanitario 17 Riviera E Val Di Vara	Comune di Bolano	37.801	3,25	-
LOMBARDIA				
Abbiategrasso	Comune di Abbiategrasso	82.343	16,19	140.873,85
Albino Valle Seriana	Comune di Albino	96.016	25,57	273.276,31
Alto Milanese	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE.	255.597	54,71	543.683,38
Alto Sebino	Comunita' Montana Laghi Bergamaschi	29.942	6,80	71.509,54
Arcisate	Comunita' Montana del Piambello	49.218	5,72	-
Asola	Comune di Asola	44.986	10,24	107.907,08
Azzate	Comune di Azzate	51.185	8,12	9.815,38
Bassa Bresciana Centrale - 9	Azienda Territoriale per i servizi alla persona	113.635	22,12	185.507,69
Bassa Bresciana Orientale - 10	Comune di Montichiari	66.669	4,00	-
Bergamo	Comune di Bergamo	152.272	22,95	-
Bormio	Comunita' Montana Alta Valtellina	25.178	4,42	21.858,46
Brescia - 1	Comune di Brescia	199.644	51,65	568.217,54
Brescia Est - 3	Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona	96.569	25,50	274.850,23
Brescia Ovest - 2	Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"	99.380	18,50	128.430,77
Broni e Casteggio	Comune di Broni	68.949	4,00	-
Busto Arsizio	Comune di Busto Arsizio	83.121	10,12	-
Cantù	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GALLIANO	78.020	16,30	157.956,92
Carate Brianza	Comune di Biassono	152.770	28,70	207.876,92
Castellanza	Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona	65.587	12,89	111.987,69
Cernusco sul Naviglio	Comune di Cernusco S/N	121.750	24,53	228.369,23
Cinisello Balsamo	Comune di Cinisello Balsamo	138.411	29,07	283.284,00
Cittiglio	Comunità Montana Valli del Verbano	69.406	11,61	37.286,15
Corsico	Comune di Cesano Boscone	117.654	18,70	23.975,38
Crema	Comune di Crema	160.001	53,12	455.387,46
Cremona	Comune di Cremona	155.982	40,91	443.948,77
Dalmine	Comune di Dalmine	144.987	24,10	71.772,31
Desio	Comune di Desio	191.029	35,57	247.236,92
Dongo	Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario	16.766	3,15	22.824,62
Erba	Azienda Consortile Consorzio Erbese Servizi Alla Persona	72.350	10,19	-
Gallarate	Comune di Gallarate	123.179	21,58	105.175,38
Garbagnate Milanese	Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale	192.306	49,28	547.332,46
Garda - Salò - 11	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	125.560	30,93	348.163,08
Grumello	Comune di Bolgare	49.326	6,24	-
Guidizzolo	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano-ASPAM	64.144	12,00	85.267,69
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	Azienda Isola - Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona	134.643	28,75	284.999,69
Lecco	Comune di Lecco	161.369	9,33	-
Lodi	Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (ACSI)	233.208	39,57	147.673,85
Lomazzo - Fino Mornasco	Azienda Sociale Comuni Insieme A.S.C.I.	97.980	20,17	192.366,15
Lomellina	Comune di Vigevano	173.558	18,03	-
Magentino	Comune di Magenta	128.904	28,79	298.160,62
Mantova	Consorzio Progetto Solidarieta'	154.590	25,37	63.476,92

Mariano Comense	Tecum - Azienda Territoriale per i servizi alla persona	58.319	14,41	162.589,85
Melzo	Comune di Melzo	83.321	15,83	120.455,38
Merate	Azienda Speciale Consortile Retesalute	118.477	20,97	109.710,77
Milano Città	Comune di Milano	1.397.715	242,30	1.090.676,92
Monte Bronzone - Basso Sebino	Comunita' Montana dei Laghi Bergamaschi	31.492	5,69	33.803,08
Monte Orfano - 6	Comune di Palazzolo Sull'Oglio	59.257	9,66	21.741,54
Monza	Comune di Monza	172.734	39,57	419.357,54
Morbegno	Comunita' Montana Valtellina di Morbegno	47.070	4,22	-
Oglio Ovest - 7	Comune di Chiari	95.292	10,51	-
Oglio Po	Azienda Speciale Consortile Oglio Po	81.981	20,44	232.225,54
Olgiate Comasco	Consorzio Servizi Sociali Dell'Olgiatese	89.970	15,56	68.738,46
Ostiglia	Comune di Ostiglia	42.420	4,91	-
Paullo	Comune di Peschiera Borromeo	56.223	8,70	2.012,31
Pavia	Consorzio Sociale Pavese	103.452	14,00	-
Pioltello	Comune di Pioltello	92.844	16,52	89.452,31
Rho	Sercop Azienda Speciale Consortile	170.568	45,78	485.462,77
Romano di Lombardia	Solidalia - Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona A.S.C.	84.499	17,00	158.002,15
San Giuliano Milanese	Azienda Sociale Sud Est Milano (Assemi)	110.910	32,48	315.666,92
Saronno	Comune di Saronno	95.902	17,64	115.433,85
Seregno	Comune di Seregno	167.881	25,33	-
Seriate	Comune di Seriate	76.622	14,20	96.480,00
Sesto Calende	Comune di Sesto Calende	50.001	8,20	20.301,54
Sesto San Giovanni	Comune di Sesto San Giovanni	127.276	25,75	240.867,08
Somma Lombardo	Comune di Somma Lombardo	68.976	9,78	-
Sondrio	Comune di Sondrio	54.546	10,17	71.132,31
Suzzara	Azienda Servizi alla Persona del territorio suzzarese – Socialis	51.179	14,21	145.663,31
Tirano	Comunita' Montana Valtellina di Tirano	28.026	5,16	33.932,31
Tradate	Comune di Tradate	55.305	9,54	41.261,54
Treviglio	Risorsa Sociale Gera D'Adda A.S.C.	110.904	22,02	198.313,85
Trezzo d'Adda	Azienda Speciale Consortile Offertasociale	42.984	9,80	103.419,08
Valle Cavallina	Consorzio Servizi Val Cavallina	53.809	7,92	-
Valle Imagna e Villa d'Almè	Azienda Speciale Consortile Valle Imagna-Villa D'Alme'	52.598	8,30	8.320,00
Valle Sabbia - 12	Comunita' Montana di Valle Sabbia	74.078	15,03	141.047,38
Valle Trompia - 4	Comunita' Montana di Valle Trompia	108.653	22,80	221.978,15
Vallecamonica	Azienda Territoriale per i servizi alla persona	98.726	20,51	197.559,38
Varese	Comune di Varese	112.927	21,75	175.064,62
Vimercate	Azienda Speciale Consortile Offertasociale	183.007	44,56	497.031,08
Visconteo Sud Milano	Comune di Rozzano	123.692	13,85	-
Chiavenna	Comunita' Montana della Valchiavenna	24.414	-	-
Luino	Comune di Luino	55.122	-	-
Menaggio	Azienda Sociale Centro Lario e Valli	36.728	-	-
Valle Brembana	Comunita' Montana Valle Brembana	40.468	2,50	-
Bellano	Comunita' Montana Valsassina Valvarrone, Val D'Esino e Riviera	52.747	2,72	-
Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	Comune di Clusone	42.043	3,50	-
Sebino – 5	Comune di Iseo	54.251	3,91	-
MARCHE				
Ats 01 - Pesaro	Comune di Pesaro	138.683	23,12	71.366,15
Ats 04 - Urbino	Comune di Urbino	41.034	6,02	-

Ats 06 - Fano	Comune di Fano	100.753	19,42	156.781,54
Ats 07 - Fossombrone	Comune di Fossombrone	33.793	5,08	-
Ats 08 - Unione dei Comuni Le terre della Marca Senone	Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone	77.037	9,77	-
Ats 09 - Asp Ambito 9 Jesi	Azienda Servizi Persona Ambito 9 Jesi	104.482	20,22	165.833,85
Ats 11 - Ancona	Comune di Ancona	99.108	31,00	282.076,62
Ats 12 - Falconara Marittima	Comune di Falconara Marittima	68.794	6,58	-
Ats 13 - Osimo	Comune di Osimo	83.100	13,50	28.615,38
Ats 14 - Civitanova Marche	Comune di Civitanova Marche	121.838	14,70	-
Ats 15 - Macerata	Comune di Macerata	91.235	16,76	108.953,85
Ats 19 - Fermo	Comune di Fermo	112.546	8,83	-
Ats 20 - Porto Sant'Elpidio	Comune di Porto Sant'Elpidio	50.558	5,83	-
Ats 21 - San Benedetto	Comune di San Benedetto del Tronto	101.428	9,00	-
Ats 22 - Ascoli Piceno	Comune di Ascoli Piceno	66.264	7,67	-
Ats 03 - Unione Montana Catria E Nerone	Unione Montana Catria e Nerone-Cagli	20.300	-	-
Ats 18 - Unione Montana Marca Di Camerino	Unione Montana Marca di Camerino	13.023	-	-
Ats 05 - Unione Montana Montefeltro	Unione Montana Montefeltro	19.576	1,99	-
Ats 17 - Unione Montana Alte Valli Potenza-Esino	Unione Montana Alte Valli Potenza-Esino	31.069	2,28	-
Ats 16 - Unione Montana Monti Azzurri	Unione Montana Monti Azzurri	38.142	2,93	-
MOLISE				
ATS LARINO	Comune di Larino	26.853	-	-
Riccia - Bojano	Comune di Riccia	38.605	1,00	-
Termoli	Comune di Termoli	69.764	2,00	-
PIEMONTE				
Acqui Terme	Unione Montana Suol D'Aleramo	40.325	4,25	-
Alba	Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero	103.856	19,28	132.086,15
Alessandria - Valenza	C.I.S.S.A.C.A. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni Dell'Alessandrino	148.197	23,15	14.018,46
Area Metropolitana Centro	Consorzio Ovest Solidale	141.592	28,45	264.032,62
Area Metropolitana Nord	C.I.S.S.A. Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali Pianezza	86.872	14,36	39.803,08
Area Metropolitana Sud	C.I. di S. Orbassano - Consorzio Intercomunale di Servizi	95.897	15,07	12.664,62
Area Nord Novarese	C.I.S.S. Borgomanero	151.055	16,17	-
Area Sud Novarese	Consorzio Intercomunale Per La Gestione dei Servizi Socio Assistenziali Dell'Ovest-Ticino	82.889	15,87	124.713,85
Asti Nord/Sud/Centro	Comune di Asti	198.068	33,70	129.120,00
Biella/Cossato	C.I.S.S.A.B.O. - Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale	162.833	27,32	90.750,77
Bra	Comune di Bra – Gestione associata dei servizi sociali dell'Ambito di Bra	65.717	8,30	-
Carmagnola	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 31	52.029	5,00	-
Casale Monferrato	ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di Casale Monferrato	78.320	12,73	27.230,77
Chieri	Consorzio Servizi Socio - Assistenziali del Chierese	101.354	17,50	76.283,08
Chivasso - San Mauro Torinese	C.I.S.S. di Chivasso – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali	118.494	17,25	-
Cirie' - Lanzo	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio – Assistenziali – C.I.S. Cirie'	120.554	23,28	189.329,23
Cuneo Nord Ovest E Nord Est	Consorzio Monviso Solidale	167.674	38,15	401.856,00
Cuneo Sud Est	Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta Valle Bormida	84.019	25,44	239.131,00

Cuneo Sud Ovest	Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese	161.190	41,11	458.771,54
Ivrea – Cuorgne’	Consorzio In.Re.Te. - Ivrea	183.428	47,59	522.064,31
Moncalieri	Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia	76.038	10,41	-
Nichelino	C.I.S.A. 12 NICHELINO	75.122	11,80	9.710,77
Novara	Comune di Novara	101.916	27,15	290.068,62
Ovada	Consorzio Servizi Sociali Ovadese - C.S.S. Ovadese - Ovada	26.439	4,04	-
Pinerolese	C.I.S.S. Pinerolo – Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali	132.578	24,16	150.535,38
Settimo Torinese	Unione dei Comuni Nord Est Torino Settimo Torinese	84.242	17,40	166.555,69
Torino Citta’	Comune di Torino	848.196	179,79	1.768.916,31
Tortona	Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Cisa Tortona	59.416	10,00	34.363,08
Valle Di Susa - Val Sangone	Con.I.S.A. Valle di Susa - Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale	117.342	23,09	201.495,38
Vco	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali Cusio	165.358	26,75	52.412,31
Vercelli	Comune di Vercelli	171.944	25,10	-
Novi Ligure	Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla persona	70.256	3,84	-
PUGLIA				
Ambito Territoriale Di Altamura	Comune di Altamura	139.551	10,31	-
Ambito Territoriale Di Andria	Comune di Andria	97.942	8,00	-
Ambito Territoriale Di Bari	Comune di Bari	313.003	92,06	890.854,69
Ambito Territoriale Di Barletta	Comune di Barletta	92.927	4,90	-
Ambito Territoriale Di Bitonto	Comune di Bitonto	72.948	4,00	-
Ambito Territoriale Di Brindisi	Comune di Brindisi	102.179	6,00	-
Ambito Territoriale Di Campi Salentina	Comune di Campi Salentina	83.980	5,00	-
Ambito Territoriale Di Canosa Di Puglia	Comune di Canosa di Puglia	43.125	4,00	-
Ambito Territoriale Di Casarano	Comune di Casarano	70.345	8,21	-
Ambito Territoriale Di Cerignola	Comune di Cerignola	92.503	9,00	-
Ambito Territoriale Di Conversano	Comune di Conversano	91.170	10,00	-
Ambito Territoriale Di Corato	Comune di Corato	98.318	9,01	-
Ambito Territoriale Di Fasano-Ostuni	Consorzio CIISAF	80.641	8,00	-
Ambito Territoriale Di Gagliano Del Capo	Comune di Gagliano del Capo	83.063	9,50	-
Ambito Territoriale Di Galatina	Comune di Galatina	58.065	9,28	13.876,92
Ambito Territoriale Di Gallipoli	Comune di Gallipoli	72.249	4,53	-
Ambito Territoriale Di Ginosa	Comune di Ginosa	60.449	10,00	28.006,15
Ambito Territoriale Di Gioia Del Colle	Comune di Gioia del Colle	65.308	4,00	-
Ambito Territoriale Di Grumo Appula	Comune di Grumo Appula	66.960	6,00	-
Ambito Territoriale Di Lecce	Comune di Lecce	175.518	9,00	-
Ambito Territoriale Di Manfredonia	Comune di Manfredonia	76.062	6,42	-
Ambito Territoriale Di Martina Franca	Comune di Martina Franca	60.606	7,88	-
Ambito Territoriale Di Massafra	Comune di Massafra	76.575	4,02	-
Ambito Territoriale Di Mesagne	Comune di Mesagne	98.511	13,50	-
Ambito Territoriale Di Modugno	Comune di Modugno	60.322	10,11	33.187,69
Ambito Territoriale Di Mola Di Bari	Comune di Mola di Bari	68.971	9,24	-
Ambito Territoriale Di Molfetta	Comune di Molfetta	77.050	16,00	154.046,15
Ambito Territoriale Di Nardo'	Comune di Nardo'	90.934	7,00	-
Ambito Territoriale Di Putignano	Comune di Putignano	88.140	9,88	-
Ambito Territoriale Di San Marco In Lamis	Comune di San Marco In Lamis	55.811	6,00	-
Ambito Territoriale Di San Severo	Comune di San Severo	98.030	6,33	-
Ambito Territoriale Di Taranto	Comune di Taranto	189.366	9,60	-
Ambito Territoriale Di Trani	Comune di Trani	109.569	5,01	-
Ambito Territoriale Di Triggiano	Comune di Triggiano	81.077	7,71	-
Ambito Territoriale Di Vico Del Gargano	Comune di Vico del Gargano	44.261	5,70	-

Francavilla Fontana	Consorzio Per La Realizzazione del Sistema Integrato di Welfare Dell'Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana	101.123	10,00	-
Ambito Territoriale Di Manduria	Comune di Manduria	75.980	-	-
Maglie	Consorzio Per L'Integrazione e L'Inclusione Sociale Dell'Ambito Territoriale Sociale di Maglie	53.400	-	-
Ambito Territoriale Di Troia	Comune di Troia	37.254	1,70	-
Ambito Territoriale Di Grottaglie	Comune di Grottaglie	97.072	2,00	-
Ambito Territoriale Di Lucera	Comune di Lucera	49.197	2,00	-
Poggiardo	Consorzio Per La Realizzazione del Sistema Integrato di Welfare Ambito-Zona Poggiardo	43.246	2,17	-
Ambito Territoriale Del Tavoliere Meridionale	Comune di San Ferdinando di Puglia	39.122	3,00	-
Ambito Territoriale Di Foggia	Comune di Foggia	148.301	3,00	-
Ambito Territoriale Di Martano	Comune di Martano	46.707	3,09	-
SARDEGNA				
Ales Terralba	Comune di Mogoro	41.811	19,96	119.000,54
Alghero	Comune di Bonorva	76.598	16,03	155.619,69
Anglona Coros Figulinas	Comune di Osilo	54.856	10,69	90.024,62
Area Ovest	Comune di Villa San Pietro	121.728	27,00	277.816,62
Cagliari	Comune di Cagliari	149.474	36,87	415.456,00
Cagliari 21	Comune di Selargius	97.298	16,79	72.843,08
Carbonia	Comune di Carbonia	74.660	14,93	137.753,85
Ghilarza - Bosa	Unione dei Comuni del Guilcier	39.596	19,36	112.696,31
Guspini	Comune di Guspini	51.657	12,75	143.738,77
Iglesias	Comune di Iglesias	45.228	6,32	-
Macomer	Unione dei Comuni del Marghine	21.019	9,50	59.823,31
Nuoro	Comune di Nuoro	81.027	28,00	230.615,31
Ogliastra	Comune di Tortolì	55.174	13,00	141.163,69
Olbia	Comune di Olbia	129.721	19,19	-
Oristano	Comune di Oristano	72.610	31,76	206.659,23
Ozieri	Comune di Ozieri	29.141	12,00	82.939,77
Quartu Parteolla	Dolianova	111.558	22,40	207.721,23
Sanluri	Unione dei Comuni Marmilla	42.273	19,90	120.315,46
Sarcidano Barbagia di Seulo	Comune di Isili	16.499	7,00	46.958,69
Sarrabus Gerrei	Unione dei Comuni del Sarrabus	22.655	5,88	64.479,62
Sassari	Comune di Sassari	161.540	36,59	383.867,69
Siniscola	Comune di Siniscola	31.615	10,00	89.981,15
Sorgono	Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai	15.338	8,00	43.654,31
Tempio Pausania	Comune di Tempio Pausania	29.196	4,57	3.132,31
Trexenta	Unione dei Comuni della Trexenta	25.953	9,80	73.866,23
SICILIA				
D01	Comune di Agrigento	139.659	10,69	-
D03	Comune di Canicattì	80.011	4,50	-
D05	Comune di Licata	56.550	4,00	-
D07	Comune di Sciacca	68.938	5,33	-
D08	Comune di Caltanissetta	87.518	6,40	-
D09	Comune di Gela	112.608	16,73	-
D12	Comune di Adrano	64.134	4,00	-
D13	Comune di Caltagirone	75.706	7,01	-
D14	Comune di Acireale	135.234	13,58	-
D15	Comune di Bronte	36.196	6,00	17.255,38
D17	Comune di Giarre	83.434	9,00	-
D18	Comune di Paternò	77.340	4,00	-
D19	Comune di Gravina di Catania	182.035	18,65	-

D22	Comune di Enna	51.558	4,00	-
D24	Comune di Piazza Armerina	43.748	6,78	1.981,54
D26	Comune di Messina	264.085	20,87	-
D31	Comune di Sant'Agata di Militello	69.851	6,00	-
D33	Comune di Cefalù	43.943	5,77	-
D37	Comune di Termini Imrese	59.992	6,00	-
D39	Comune di Bagheria	96.859	9,00	-
D41	Comune di Partinico	71.686	4,00	-
D42	Comune di Palermo	733.018	104,05	-
D44	Comune di Ragusa	95.671	18,10	135.255,38
D45	Comune di Modica	115.861	18,26	17.409,23
D46	Comune di Noto	100.437	7,00	-
D47	Comune di Augusta	47.835	5,41	-
D48	Comune di Siracusa	187.549	13,00	-
D52	Comune di Marsala	88.406	6,96	-
D54	Comune di Castelvetrano	59.624	10,00	33.083,08
D55	Comune di Alcamo	65.789	5,46	-
D04	Comune di Casteltermini	21.223	-	-
D11	Comune di San Cataldo	32.937	-	-
D21	Comune di Agira	35.082	-	-
D29	Comune di Mistretta	15.530	-	-
D30	Comune di Patti	46.119	-	-
D32	Comune di Taormina	55.506	-	-
D34	Comune di Carini	86.025	-	-
D36	Comune di Misilmeri	54.668	-	-
D49	Comune di Lentini	50.630	-	-
D50	Comune di Trapani	131.333	-	-
D40	Comune di Corleone	23.436	0,67	-
D02	Comune di Bivona	16.444	1,00	-
D51	Comune di Pantelleria	7.391	1,00	-
D35	Comune di Petralia Sottana	23.961	1,94	-
D20	Comune di Palagonia	56.911	2,00	-
D38	Comune di Lercara Friddi	27.076	2,00	-
D23	Comune di Nicosia	30.641	2,50	-
D28	Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	67.594	2,60	-
D27	Comune di Milazzo	72.855	2,67	-
D06	Comune di Ribera	30.649	3,00	-
D53	Comune di Mazara del Vallo	65.820	3,00	-
D43	Comune di Vittoria	103.418	3,66	-
TOSCANA				
Alta Val D’Elsa	Societa’ Della Salute della Zona Alta Val D’Elsa	62.504	13,00	125.376,00
Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana	COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana	169.438	36,41	363.256,62
Amiata Senese E Val D’Orcia-Valdichiana Senese	Societa’ della Salute Amiata Senese e Val ‘Orcia-Val di Chiana Senese	75.886	8,14	-
Apuane	Comune di Carrara	137.707	21,81	24.972,31
Bassa Val Di Cecina-Val Di Cornia	Società della Salute Valli Etrusche	135.419	9,18	-
Colline Dell’Albegna	Azienda Usl Toscana Sud Est	49.100	7,90	13.846,15
Elba	Azienda USL Toscana Nord Ovest	31.540	5,00	5.907,69
Empolese-Valdarno Inferiore	Societa’ della Salute Empolese Valdarno Valdelsa	239.603	21,96	-
Fiorentina Nord Ovest	Societa’ della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest	206.929	29,41	-
Fiorentina Sud Est	Società della Salute Fiorentina Sud-Est	183.169	29,87	67.606,15
Firenze	Società della Salute di Firenze	359.755	102,00	1.023.918,08
Livornese	Comune di Livorno	172.804	29,72	125.390,77

Lunigiana	Societa’ della Salute della Lunigiana	52.134	7,00	-
Mugello	Societa’ della Salute Mugello	62.926	16,16	179.097,08
Piana Di Lucca	Comune Di Lucca	167.631	32,43	265.624,62
Pistoiese	Societa’ della Salute Pistoiese	172.082	23,60	-
Pratese	Societa’ della Salute Pratese	256.047	41,36	78.726,15
Senese	Societa’ della Salute Senese	125.136	28,21	294.676,31
Val Di Chiana Aretina	Comune di Cortona	50.576	4,80	-
Val Di Nievole	Societa’ della Salute Val di Nievole	118.737	13,74	-
Valdarno	Comune di Terranuova Bracciolini	94.152	17,75	130.603,08
Versilia	Comune di Viareggio	158.637	21,79	-
Aretina-Casentino-Valtiberina	Comune di Arezzo	192.142	-	-
Alta Val Di Cecina-Val Dera	Societa’ della Salute Alta Val Cecina-Valdera	138.846	3,00	-
Pisana	Societa’ della Salute Zona Pisana	201.025	3,00	-
Valle Del Serchio	Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Valle del Serchio	54.408	3,42	-
UMBRIA				
Zona Sociale 1	Comune di Città di Castello	74.309	7,00	-
Zona Sociale 10	Comune di Terni	129.223	18,25	-
Zona Sociale 12	Comune di Orvieto	40.090	7,00	33.292,31
Zona Sociale 2	Comune di Perugia	191.777	40,00	386.941,85
Zona Sociale 3	Comune di Assisi	61.066	11,55	86.209,23
Zona Sociale 4	Comune di Marsciano	55.304	4,11	-
Zona Sociale 5	Unione dei Comuni del Trasimeno	56.146	9,09	18.086,15
Zona Sociale 7	Comune di Gubbio	53.194	7,58	-
Zona Sociale 9	Comune di Spoleto	46.548	6,00	-
Zona Sociale 6	Comune di Norcia	11.390	-	-
VALLE D'AOSTA				
Valle D'Aosta	Regione Autonoma Valle d'Aosta	123.895	38,68	352.624,23
VENETO				
Ambito Sociale VEN_01 - Belluno	Comune di Belluno	118.559	27,84	301.442,15
Ambito Sociale VEN_02 - Feltre	Comune di Feltre	81.040	15,05	103.292,31
Ambito Sociale VEN_03 - Bassano del Grappa	Comune di Bassano del Grappa	178.267	32,53	204.172,31
Ambito Sociale VEN_04 - Thiene	Comune di Thiene	183.712	23,79	-
Ambito Sociale VEN_05 - Arzignano	Comune di Arzignano	176.138	28,55	58.073,85
Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza	Comune di Vicenza	312.262	72,42	775.835,69
Ambito Sociale VEN_07 - Conegliano	Comune di Conegliano	211.031	45,70	459.471,69
Ambito Sociale VEN_08 - Asolo	Comune di Castelfranco Veneto	248.671	34,13	-
Ambito Sociale VEN_09 - Treviso	Comune di Treviso	418.368	83,65	771.427,69
Ambito Sociale VEN_10 - Portogruaro	Comune di Portogruaro	226.619	55,10	613.897,54
Ambito Sociale VEN_12 - Venezia	Comune di Venezia	281.045	93,21	799.897,31
Ambito Sociale VEN_13 - Spinea	Comune di Spinea	271.125	43,51	71.938,46
Ambito Sociale VEN_15 - Federazione dei Comuni del Camposampierese	Federazione dei Comuni del Camposampierese	256.664	40,73	49.729,23
Ambito Sociale VEN_16 - Padova	Comune di Padova	492.629	91,99	648.036,92
Ambito Sociale VEN_17 - Este	Comune di Este	177.818	25,19	-
Ambito Sociale VEN_18 - Lendinara	Comune di Lendinara	163.131	21,17	-
Ambito Sociale VEN_19 - Adria	Comune di Adria	68.930	9,00	-
Ambito Sociale VEN_20 - Verona	Comune di Verona	470.412	93,10	829.156,92
Ambito Sociale VEN_21 - Legnago	Comune di Legnago	153.404	22,92	-
Ambito Sociale VEN_22 - Sona	Comune di Sona	298.475	42,57	-
Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia	Comune di Chioggia	64.153	3,84	-
Totale		54.181.031	8.347,12	49.684.257,61

* Elaborazioni MLPS su dati Istat, Popolazione residente per età e sesso al 1° Gennaio 2021, dati provvisori (dati estratti il 15/06/2021 dal sito https://demo.istat.it/ e già utilizzati per il calcolo delle risorse prenotate per il 2021)

Tabella 2
Somme prenotate annualità 2022

REGIONE / Ambito	**Popolazione residente al 01.01 2022***	**Assistenti sociali previsti nel 2022**	**Risorse prenotate 2022**
ABRUZZO			
Frentano	59.821	5,00	-
Gran Sasso - Laga	29.282	4,00	-
L'Aquila	69.508	8,00	-
Montagna Pescarese	39.643	5,00	-
Montagne Aquilane	33.968	5,00	-
Montesilvano	53.174	15,00	151.341,38
Peligno	44.550	3,00	-
Sangrino	16.572	1,00	-
Sangro - Aventino	47.224	2,00	-
Teramo	51.891	11,00	108.234,77
Tordino - Vomano	74.774	7,02	-
Val Di Foro	57.367	3,00	-
BASILICATA			
Bradanica Medio Basento	56.106	2,00	-
Città Di Potenza	64.786	10,00	1.316,92
Lagonegrese Pollino	63.368	8,80	-
Marmo Platano Melandro	42.587	1,00	-
Metapontino Collina Materana	75.688	5,00	-
Val D'Agri	40.919	6,50	8.190,77
Vulture Alto Bradano	88.310	16,00	96.553,85
CALABRIA			
Acri	21.338	3,50	8.689,23
Cariati	14.846	1,00	-
Castrovillari	46.090	1,00	-
Caulonia	62.870	4,00	-
CirÒ Marina	35.359	7,00	62.406,15
Corigliano-Rossano	96.692	9,00	-
Cosenza	110.403	22,00	200.596,92
Crotone	96.979	18,57	146.006,15
Melito Porto Salvo	36.704	1,00	-
Montalto Uffugo	50.769	8,50	27.575,38
Paola	46.750	10,00	99.307,69
Polistena	38.707	8,00	76.631,08
Praia a Mare/Scalea	55.643	6,00	-
Reggio Calabria	171.800	22,00	-
Rende	66.353	3,00	-
Rogliano	24.703	1,00	-
Rosarno	66.761	15,00	156.207,08
San Giovanni In Fiore	20.577	4,00	33.372,31
Spilinga	47.266	1,00	-
Taurianova	39.657	8,00	74.584,92
Trebisacce	50.811	1,00	-
Villa San Giovanni	42.307	10,50	118.877,23
CAMPANIA			
A01	80.461	18,00	186.699,38

A02	35.343	6,30	34.504,62
A03	57.359	11,00	87.021,54
A05	95.917	13,00	-
A06	38.765	2,00	-
B01	66.256	13,00	112.270,77
B02	54.427	9,00	25.064,62
B04	51.485	1,00	-
C01	111.754	11,00	-
C03	72.882	10,50	-
C04	68.224	1,00	-
C05	80.233	11,00	-
C06	153.920	8,00	-
C07	131.431	22,00	71.193,85
C08	73.772	11,39	1.618,46
C09	55.518	7,14	-
C10	72.042	12,00	36.664,62
N01-10	914.758	211,64	2.262.552,00
N11	52.224	3,00	-
N12	113.373	4,94	-
N16	137.637	16,00	-
N17	106.648	17,00	23.704,62
N18	123.834	5,50	-
N19	130.362	7,00	-
N20	58.152	9,50	22.141,54
N21	47.019	14,00	133.823,31
N27	63.161	6,00	-
N28	51.434	8,02	4.283,08
N30	84.596	15,00	79.409,23
N31	80.825	3,00	-
N32	105.855	6,00	-
N33	78.695	14,50	95.723,08
N34	13.723	3,00	30.442,77
S01_1	90.244	4,00	-
S01_3	85.769	18,00	175.266,77
S02	88.701	21,19	232.751,69
S03 (Ex S05)	76.636	12,33	21.593,85
S03 (Ex S10)	20.982	3,61	15.280,00
S04	147.762	3,00	-
S05	139.017	7,00	-
S06	68.428	7,00	-
S07	52.590	0,33	-
S10	62.327	10,00	16.449,23
EMILIA - ROMAGNA			
Distr. Appennino Bolognese	54.961	15,00	156.427,46
Distr. Carpi	105.684	26,15	295.372,92
Distr. Castelfranco Emilia	76.163	15,66	149.156,62
Distr. Castelnuovo Ne' Monti	31.977	10,00	91.011,46
Distr. Centro-Nord	169.837	51,00	483.382,23

Distr. Cesena-Valle Del Savio	115.422	29,30	328.508,77
Distr. CittÀ Di Bologna	392.203	199,00	1.116.270,08
Distr. CittÀ Di Piacenza	102.902	39,20	292.874,92
Distr. Correggio	55.300	11,50	110.892,31
Distr. Faenza	88.520	22,91	251.941,54
Distr. Fidenza	103.701	23,85	253.644,00
Distr. Forlì	183.621	50,78	522.613,62
Distr. Guastalla	69.639	13,93	128.608,31
Distr. Imola	132.380	33,41	376.773,85
Distr. Levante	104.416	24,86	272.304,00
Distr. Lugo	100.479	18,96	140.067,69
Distr. Mirandola	84.003	19,67	212.470,46
Distr. Modena	185.644	48,06	528.371,38
Distr. Ovest	76.200	18,92	214.276,92
Distr. Parma	226.011	67,47	643.262,08
Distr. Pavullo Nel Frignano	41.086	10,00	111.507,08
Distr. Pianura Est	162.710	43,91	463.097,69
Distr. Pianura Ovest	82.979	23,16	236.171,00
Distr. Ponente	76.571	14,10	92.793,85
Distr. Ravenna	197.008	57,09	560.715,08
Distr. Reggio Emilia	223.719	64,68	636.738,69
Distr. Reno, Lavino E Samoggia	112.128	40,16	319.133,54
Distr. Riccione	113.218	24,85	253.145,85
Distr. Rimini	223.698	50,19	521.988,92
Distr. Rubicone	92.481	23,96	263.215,15
Distr. San Lazzaro Di Savena	78.340	36,75	222.967,69
Distr. Sassuolo	118.876	28,06	305.159,38
Distr. Scandiano	81.174	24,97	231.033,69
Distr. Sud Est (Pr)	77.212	26,34	219.757,23
Distr. Sud-Est (Fe)	94.718	21,25	220.992,00
Distr. Val D'Enza	62.384	22,91	177.554,46
Distr. Valli Taro E Ceno	43.120	12,66	122.726,15
Distr. Vignola	91.331	26,31	259.942,08
FRIULI - VENEZIA GIULIA			
Agro Aquileiese	56.090	22,56	159.640,77
Carnia	36.097	13,38	102.737,62
Carso Giuliano	30.029	11,75	85.467,15
Carso Isonzo Adriatico	73.689	22,71	209.730,23
Collinare	46.289	18,31	131.745,62
Collio-Alto Isonzo	64.977	19,78	184.934,54
Friuli Centrale	157.465	52,32	448.169,62
Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale	31.285	13,33	89.041,92
Livenza-Cansiglio-Cavallo	62.804	22,65	178.749,85
Mediofriuli	49.843	22,61	141.860,85
Natisone	49.665	18,41	141.354,23
Noncello	103.104	35,00	293.449,85
Riviera Bassa Friulana	51.399	20,65	146.289,46
Sile E Meduna	52.110	13,46	148.313,08
Tagliamento	45.082	21,24	128.310,31
Torre	39.715	15,25	113.035,00
Triestino	200.594	68,00	570.921,38
Valli e Dolomiti friulane	47.058	17,92	133.934,31

LAZIO			
Fr B	173.511	9,00	-
Fr C	95.069	24,80	270.581,00
Fr D	112.285	8,00	-
Lt 1	121.861	7,75	-
Lt 2	175.705	10,00	-
Lt 4	107.837	7,17	-
Lt 5	104.954	13,23	-
Rm 3.1	80.625	11,00	-
Rm 4.1	78.708	12,34	9.243,08
Rm 4.3	55.116	6,65	-
Rm 4.4	109.488	23,33	230.779,69
Rm 5.1	95.947	17,00	89.556,92
Rm 5.3	80.187	12,00	-
Rm 5.4	31.508	1,00	-
Rm 6.2	103.781	12,17	-
Rm 6.4	111.984	19,82	103.667,69
Rm 6.5	65.318	4,00	-
Rm 6.6	106.212	9,00	-
Roma Capitale	2.761.632	505,80	3.237.341,54
Vt 3	95.335	10,00	-
Vt 5	54.791	9,00	22.824,62
LIGURIA			
Distretti Sociosanitari 9 E 11	560.688	187,08	1.595.804,31
Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese	55.203	12,63	133.701,23
Distretto Sociosanitario 10 Extra -Genova -- Valpolcevera E Vallescrivia	47.218	15,66	134.389,69
Distretto Sociosanitario 12 Extra Genova - Valtrebbia E Valbisagno	9.262	1,00	-
Distretto Sociosanitario 13 Extra Genova - Levante	29.951	5,85	49.686,15
Distretto Sociosanitario 14 Tigullio Occidentale	40.249	14,66	114.554,85
Distretto Sociosanitario 15 Chiavarese	68.768	13,00	96.812,31
Distretto Sociosanitario 16 Tigullio	31.389	6,55	63.392,92
Distretto Sociosanitario 17 Riviera E Val Di Vara	37.410	4,66	-
Distretto Sociosanitario 2 Sanremese	81.230	18,26	190.243,08
Distretto Sociosanitario 3 Imperiese	72.128	13,83	109.335,38
Distretto Sociosanitario 4 Albenganese	59.793	11,10	76.043,08
Distretto Sociosanitario 5 Finalese	53.342	12,53	135.709,54
Distretto Sociosanitario 6 Bormide	37.509	10,00	106.756,38
Distretto Sociosanitario 7 Savonese	117.104	23,65	220.776,00
Distretto Sociosanitario 8 Extra Genova	31.628	5,36	19.766,15
Distretto Sociosanitario Dss 18 Spezzino	104.999	26,02	294.248,31
Distretto Sociosanitario Dss 19 Val Di Magra	69.567	15,00	150.163,38
LOMBARDIA			
Abbiategrasso	82.975	18,59	193.084,62
Albino Valle Seriana	95.494	31,81	271.790,62
Alto Milanese	256.425	67,95	729.825,00
Alto Sebino	29.912	7,20	79.574,15
Arcisate	49.364	6,40	-
Asola	45.168	12,14	128.555,08
Azzate	51.145	10,88	107.441,54
Bassa Bresciana Centrale - 9	114.532	28,80	325.975,69
Bassa Bresciana Orientale - 10	67.300	6,67	-

Bellano	52.677	2,72	-
Bergamo	152.652	30,01	261.003,08
Bormio	25.024	6,00	66.102,15
Brescia - 1	201.325	55,94	573.001,92
Brescia Est - 3	97.605	29,62	277.798,85
Brescia Ovest - 2	100.383	23,41	251.990,46
Broni e Casteggio	68.914	4,00	-
Busto Arsizio	82.981	10,38	-
Cantù	77.977	18,39	199.849,54
Carate Brianza	153.404	37,47	418.991,38
Castellanza	65.491	17,93	186.397,46
Cernusco sul Naviglio	122.669	24,66	228.989,85
Cinisello Balsamo	139.796	31,52	329.300,92
Cittiglio	68.971	12,83	88.763,08
Como	141.024	35,28	401.376,00
Corsico	119.980	20,78	92.861,54
Crema	160.175	59,73	455.882,69
Cremona	155.642	51,95	442.981,08
Dalmine	145.416	34,54	377.596,31
Desio	192.551	50,60	548.029,77
Dongo	16.797	3,66	37.021,85
Erba	72.613	12,58	56.350,77
Gallarate	122.404	24,22	215.544,62
Garbagnate Milanese	191.289	59,02	544.437,92
Garda - Salò - 11	126.268	4,00	-
Grumello	50.136	10,00	91.470,77
Guidizzolo	64.192	17,71	182.700,31
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	134.995	32,00	349.241,54
Lecco	160.621	10,00	-
Lodi	234.282	42,91	274.664,62
Lomazzo - Fino Mornasco	98.261	28,00	279.665,92
Lomellina	173.330	22,66	-
Magentino	130.115	32,95	370.327,31
Mantova	155.515	31,37	292.444,62
Mariano Comense	58.791	17,94	167.328,23
Melzo	83.983	19,06	200.313,54
Merate	119.137	23,93	221.997,23
Milano Città	1.371.498	268,10	2.284.012,31
Monte Bronzone - Basso Sebino	31.664	6,51	62.000,62
Monte Orfano - 6	59.604	13,50	141.622,15
Monza	171.003	40,22	436.085,85
Morbegno	46.918	7,28	2.473,85
Oglio Ovest - 7	95.998	15,77	40.043,08
Oglio Po	81.831	22,39	232.903,62
Olgiate Comasco	90.517	17,28	134.172,31

Ostiglia	42.336	11,00	120.494,77
Paullo	56.861	11,70	111.530,15
Pavia	103.393	13,00	-
Pioltello	94.120	23,00	257.280,00
Rho	173.556	65,50	493.967,08
Romano di Lombardia	85.142	17,70	170.617,23
San Giuliano Milanese	112.119	33,96	319.107,92
Saronno	96.536	22,00	232.076,31
Sebino - 5	54.173	5,08	-
Seregno	168.936	33,26	290.793,85
Seriate	77.330	18,55	204.443,08
Sesto Calende	49.563	8,20	22.996,92
Sesto San Giovanni	126.522	28,75	302.491,08
Somma Lombardo	69.734	10,40	-
Sondrio	54.154	10,59	90.344,62
Suzzara	50.868	15,00	144.778,15
Tirano	27.891	6,50	69.927,08
Tradate	55.359	11,97	120.165,23
Treviglio	111.382	27,45	309.100,31
Trezzo d'Adda	43.593	10,44	114.907,38
Valle Brembana	40.117	8,48	83.194,15
Valle Cavallina	54.162	11,45	112.343,38
Valle Imagna e Villa d'Almè	52.508	13,00	146.905,85
Valle Sabbia - 12	74.100	17,35	187.400,00
Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	41.760	8,94	88.855,38
Valle Trompia - 4	108.844	28,50	309.786,77
Vallecamonica	97.936	22,07	230.460,92
Varese	111.646	25,75	274.531,69
Vimercate	184.218	45,94	522.022,77
Visconteo Sud Milano	124.382	15,83	-
MARCHE			
Ats 01 - Pesaro	137.984	25,13	156.067,69
Ats 04 - Urbino	40.881	9,24	96.748,62
Ats 05 - Unione Montana Montefeltro	19.422	3,45	18.480,00
Ats 06 - Fano	100.068	19,59	167.796,92
Ats 07 - Fossombrone	33.761	8,08	88.884,00
Ats 08 - Unione dei Comuni Le terre della Marca Senone	76.543	9,77	-
Ats 09 - Asp Ambito 9 Jesi	103.583	24,18	260.498,15
Ats 10 - Unione Montana Esino-Frasassi	43.594	8,00	51.729,23
Ats 11 - Ancona	98.664	34,66	280.812,92
Ats 12 - Falconara Marittima	68.238	8,30	-
Ats 13 - Osimo	83.066	13,50	28.824,62
Ats 14 - Civitanova Marche	121.822	17,54	-
Ats 15 - Macerata	90.599	20,40	212.863,69
Ats 16 - Unione Montana Monti Azzurri	37.409	6,76	40.190,77
Ats 17 - Unione Montana Alte Valli Potenza-Esino	30.695	5,35	25.107,69
Ats 18 - Unione Montana Marca Di Camerino	12.781	1,76	-
Ats 19 - Fermo	111.054	18,00	36.590,77
Ats 20 - Porto Sant'Elpidio	50.382	9,50	69.956,92
Ats 21 - San Benedetto	100.761	13,00	-
Ats 22 - Ascoli Piceno	65.146	12,52	99.901,54
Ats 23 - Unione Dei Comuni Vallata Del Tronto	30.495	3,00	-

MOLISE			
ATS LARINO	25.920	4,00	492,31
Campobasso	78.272	12,10	2.326,15
Isernia	42.813	7,00	16.535,38
Riccia - Bojano	38.058	8,00	78.028,92
Termoli	68.349	11,00	19.390,77
PIEMONTE			
Acqui Terme	39.532	7,75	66.726,15
Alba	103.538	19,30	134.843,08
Alessandria - Valenza	146.613	29,00	257.766,15
Area Metropolitana centro	141.436	30,72	309.768,62
Area Metropolitana Nord	86.299	16,91	145.329,23
Area Metropolitana Sud	95.633	19,71	188.221,23
Area Nord Novarese	150.888	21,06	-
Area Sud Novarese	83.253	16,75	155.685,85
Asti Nord/Sud/Centro	196.456	35,52	211.840,00
Biella/Cossato	159.860	33,80	331.686,15
Bra	66.041	9,60	-
Carmagnola	51.660	5,08	-
Casale Monferrato	77.247	15,83	150.221,85
Chieri	101.230	18,30	109.046,15
Chivasso - San Mauro Torinese	118.030	19,13	38.861,54
Cirie' - Lanzo	120.034	29,42	329.865,23
Cuneo Nord Ovest E Nord Est	167.428	40,80	455.385,85
Cuneo Sud Est	83.187	27,24	236.763,00
Cuneo Sud Ovest	160.692	46,12	457.354,15
Ivrea – Cuorgne’	181.255	49,67	515.879,62
Moncalieri	75.368	12,40	32.196,92
Nichelino	74.838	12,70	47.458,46
Novara	101.727	30,00	289.530,69
Novi Ligure	69.760	11,11	15.107,69
Ovada	26.147	6,00	63.683,38
Pinerolese	131.651	26,11	234.240,00
Settimo Torinese	83.422	20,51	230.521,85
Torino Citta’	848.885	181,89	1.809.432,31
Tortona	58.728	12,00	113.508,92
Valle Di Susa - Val Sangone	116.055	28,42	318.435,38
Vco	164.312	33,64	318.897,23
Vercelli	171.074	33,91	303.636,92

PUGLIA			
Ambito Territoriale Del Tavoliere Meridionale	38.821	10,00	110.490,54
Ambito Territoriale Di Altamura	139.559	17,67	-
Ambito Territoriale Di Andria	97.173	8,00	-
Ambito Territoriale Di Bari	316.140	93,76	899.783,08
Ambito Territoriale Di Barletta	92.466	14,37	5.778,46
Ambito Territoriale Di Bitonto	73.917	8,00	-
Ambito Territoriale Di Brindisi	101.352	5,00	-
Ambito Territoriale Di Campi Salentina	83.177	8,00	-
Ambito Territoriale Di Canosa Di Puglia	42.372	4,00	-
Ambito Territoriale Di Casarano	69.189	11,29	25.821,54
Ambito Territoriale Di Cerignola	94.511	15,00	18.393,85
Ambito Territoriale Di Conversano	91.344	12,00	-
Ambito Territoriale Di Corato	97.648	12,24	-
Ambito Territoriale Di Fasano-Ostuni	80.223	9,00	-
Ambito Territoriale Di Foggia	146.379	20,00	-
Ambito Territoriale Di Gagliano Del Capo	81.923	16,50	153.550,46
Ambito Territoriale Di Galatina	57.341	11,45	105.132,31
Ambito Territoriale Di Gallipoli	71.004	6,50	-
Ambito Territoriale Di Ginosa	60.701	10,00	26.455,38
Ambito Territoriale Di Gioia Del Colle	65.021	10,00	-
Ambito Territoriale Di Grottaglie	96.328	2,00	-
Ambito Territoriale Di Grumo Appula	66.958	9,00	-
Ambito Territoriale Di Lecce	177.121	35,00	310.024,62
Ambito Territoriale Di Lucera	48.374	2,00	-
Ambito Territoriale Di Manfredonia	75.086	8,00	-
Ambito Territoriale Di Martano	46.391	5,54	-
Ambito Territoriale Di Martina Franca	60.281	9,57	11.840,00
Ambito Territoriale Di Massafra	76.148	9,00	-
Ambito Territoriale Di Mesagne	97.910	20,00	189.116,92
Ambito Territoriale Di Modugno	59.472	12,42	120.306,46
Ambito Territoriale Di Mola Di Bari	68.799	11,52	37.421,54
Ambito Territoriale Di Molfetta	76.975	18,00	194.207,69
Ambito Territoriale Di Nardo'	90.581	12,00	-
Ambito Territoriale Di Putignano	87.923	15,02	59.735,38
Ambito Territoriale Di San Marco In Lamis	54.873	9,00	22.320,00
Ambito Territoriale Di San Severo	98.462	16,00	34.080,00
Ambito Territoriale Di Taranto	189.171	15,91	-
Ambito Territoriale Di Trani	108.419	14,00	-
Ambito Territoriale Di Triggiano	81.000	9,24	-
Ambito Territoriale Di Troia	36.685	5,03	-
Ambito Territoriale Di Vico Del Gargano	43.532	7,80	44.110,77
Francavilla Fontana	100.366	16,00	22.363,08
Maglie	52.726	1,00	-
Poggiardo	42.823	9,92	106.165,85
SARDEGNA			
Ales Terralba	40.997	23,41	116.683,77
Alghero	75.963	20,42	216.202,38
Anglona Coros Figulinas	53.752	17,21	152.986,46
Area Ovest	121.493	33,00	345.787,77
Cagliari	148.881	36,80	415.333,23
Cagliari 21	98.559	18,32	126.283,08
Carbonia	73.857	19,93	210.208,38
Ghilarza - Bosa	38.579	23,38	109.801,77
Guspini	50.783	17,00	144.536,23

Iglesias	44.454	11,00	124.252,92
Macomer	20.478	9,92	58.283,54
Nuoro	79.688	30,10	226.804,31
Ogliastra	54.421	16,00	154.890,54
Olbia	128.666	25,50	228.209,23
Oristano	72.004	34,59	204.934,46
Ozieri	28.307	14,00	80.566,08
Quartu Parteolla	111.983	29,60	318.720,85
Sanluri	41.380	22,62	117.773,85
Sarcidano Barbagia di Seulo	16.183	6,00	46.059,31
Sarrabus Gerrei	22.295	6,00	63.455,00
Sassari	158.799	39,68	451.571,38
Siniscola	30.988	11,00	88.196,62
Sorgono	14.952	10,00	42.555,69
Tempio Pausania	28.655	5,00	23.661,54
Trexenta	23.064	9,80	65.643,69
SICILIA			
D01	137.296	23,00	75.101,54
D02	15.841	1,29	-
D03	78.114	13,66	65.698,46
D04	20.744	-	-
D05	55.592	12,00	120.263,38
D06	30.295	3,75	-
D07	68.185	11,00	20.400,00
D08	86.397	6,40	-
D09	112.022	24,00	238.721,85
D12	63.986	5,00	-
D13	75.027	12,38	33.495,38
D14	135.176	19,60	-
D15	35.837	8,00	82.812,62
D17	82.973	9,00	-
D18	76.821	-	-
D19	183.996	24,15	-
D20	55.903	13,00	139.593,54
D22	50.912	11,00	110.343,38
D23	30.134	3,50	-
D24	43.221	2,00	-
D26	258.311	24,43	-
D27	72.574	5,00	-
D28	66.907	2,60	-
D30	45.406	3,00	-
D31	68.673	4,53	-
D33	43.385	10,72	120.955,38
D35	23.223	1,94	-
D36	54.220	11,44	112.018,46
D37	59.279	7,00	-
D38	26.303	-	-
D39	96.340	20,00	192.498,46
D40	22.906	4,00	19.040,00
D41	70.888	6,32	-
D42	723.737	159,67	1.634.581,85
D43	102.713	17,11	52.320,00
D44	97.238	20,77	205.964,31
D45	115.131	23,12	214.425,54
D46	99.922	10,00	-
D47	47.783	7,00	-
D48	185.444	17,00	-

D51	7.335	2,00	20.876,54
D52	87.995	10,43	-
D53	65.684	6,24	-
D54	58.465	12,00	114.075,38
D55	65.269	5,89	-
TOSCANA			
Alta Val D’Elsa	62.497	14,00	145.391,08
Alta Val Di Cecina-Val Dera	138.459	21,75	17.944,62
Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana	168.294	38,16	400.720,62
Amiata Senese E Val D’Orcia-Valdichiana Senese	74.910	15,75	153.655,38
Apuane	136.888	27,48	254.764,31
Aretina	127.672	23,77	165.126,15
Bassa Val Di Cecina-Val Di Cornia	134.675	21,61	35.630,77
Casentino	33.639	4,04	-
Colline Dell’Albegna	48.695	13,00	138.593,46
Elba	31.311	9,53	89.115,92
Empolese-Valdarno Inferiore	240.086	39,58	105.747,69
Fiorentina Nord Ovest	209.492	34,84	104.418,46
Fiorentina Sud Est	181.802	34,47	260.018,46
Firenze	367.150	114,00	1.044.965,38
Livornese	170.884	35,07	333.342,15
Lunigiana	51.507	10,00	83.033,85
Mugello	62.961	20,58	179.196,69
Piana Di Lucca	169.000	39,02	416.400,00
Pisana	201.858	19,00	-
Pistoiese	170.701	28,87	104.332,31
Pratese	264.397	46,54	234.541,54
Senese	124.639	30,55	342.546,77
Val Di Chiana Aretina	50.235	8,00	10.861,54
Val Di Nievole	118.555	19,68	57.630,77
Valdarno	94.197	22,36	244.314,15
Valle Del Serchio	53.114	9,42	49.944,62
Valtiberina	28.891	4,54	3.809,23
Versilia	159.776	27,27	107.563,08
UMBRIA			
Zona Sociale 1	74.383	9,00	-
Zona Sociale 10	126.950	24,25	188.769,23
Zona Sociale 12	39.387	9,00	95.166,46
Zona Sociale 2	191.689	43,00	447.131,38
Zona Sociale 3	60.768	13,83	145.715,08
Zona Sociale 4	55.688	5,00	-
Zona Sociale 5	56.317	11,04	95.033,85
Zona Sociale 7	52.194	9,50	58.806,15
Zona Sociale 8	95.643	16,97	90.227,69
Zona Sociale 9	45.625	9,50	91.730,77
VALLE D'AOSTA			
Valle D'Aosta	123.337	40,49	351.036,08
VENETO			
Ambito Sociale VEN_01 - Belluno	117.810	29,24	331.055,38

Ambito Sociale VEN_02 - Feltre	80.708	16,55	157.167,38
Ambito Sociale VEN_03 - Bassano del Grappa	178.154	34,37	278.467,69
Ambito Sociale VEN_04 - Thiene	183.103	25,24	-
Ambito Sociale VEN_05 - Arzignano	177.351	31,90	184.609,23
Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza	314.253	138,00	894.412,38
Ambito Sociale VEN_07 - Conegliano	209.797	52,20	592.129,54
Ambito Sociale VEN_08 - Asolo	248.222	41,00	112.480,00
Ambito Sociale VEN_09 - Treviso	418.736	92,79	953.907,08
Ambito Sociale VEN_10 - Portogruaro	225.594	57,40	642.075,23
Ambito Sociale VEN_12 - Venezia	280.185	92,57	797.449,62
Ambito Sociale VEN_13 - Spinea	269.922	47,18	226.141,54
Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia	63.695	4,73	-
Ambito Sociale VEN_15 - Federazione dei Comuni del Camposampierese	257.368	46,08	259.396,92
Ambito Sociale VEN_16 - Padova	494.047	100,35	942.898,77
Ambito Sociale VEN_17 - Este	177.089	31,66	176.621,54
Ambito Sociale VEN_18 - Lendinara	163.310	32,51	295.415,38
Ambito Sociale VEN_19 - Adria	68.181	15,09	154.948,62
Ambito Sociale VEN_20 - Verona	472.465	111,46	1.211.583,08
Ambito Sociale VEN_21 - Legnago	154.822	30,70	275.249,23
Ambito Sociale VEN_22 - Sona	299.821	50,19	162.547,69
Totale	52.842.829	10.724,98	81.795.380,72

* Elaborazioni MLPS su dati Istat, Popolazione residente per età e sesso al 1° Gennaio 2022 - stime Istat in linea con le risultanze censuarie e il bilancio provvisorio 2021 (dati estratti il 20/06/2022 dal sito https://demo.istat.it/)

22A05131

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 luglio 2022.

Avvio del nuovo Registro pubblico delle opposizioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2009, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di *opting out*);

Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è stato regolamentato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 2 novembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, al fine di dare attuazione all'art. 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 19 gennaio 2019, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-*ter*, lettera *a)*, del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha sancito di apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni per ricomprendere le numerazioni non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, che ha sostituito e abrogato il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Visto che con determina direttoriale del 26 febbraio 2020 la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata quale affidatario della realizzazione, gestione e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni;

Visto l'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonché alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministro dello sviluppo economico accerta con proprio provvedimento la data di operatività del registro pubblico delle opposizioni di cui al medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. A far data dal 27 luglio 2022 il registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, è operativo.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono attive le modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, degli operatori, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 970

22A05110

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 28 aprile 2022.

Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti. (Ordinanza n. 126).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 182/2022;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nell'esercizio di poteri di deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza commissariale 7 settembre 2021, n. 118, contenente «Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma»;

Vista l'ordinanza commissariale 22 ottobre 2021, n. 121 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 6 modificativi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118, in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilità dei prezzari regionali;

Vista l'ordinanza commissariale 31 dicembre 2021, n. 123 ed in particolare gli articoli 3 e 4 integrativi e modificativi delle ordinanze n. 118 e 121 in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilità dei prezzari regionali;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, anche per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi;

Preso atto che l'evento pandemico e la congiuntura economica hanno determinato una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime nel settore delle costruzioni, che ha provocato aumenti straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione e che tale situazione si è aggravata a seguito dei recenti eventi bellici;

Considerato che lo straordinario aumento e carenza delle materie prime hanno comportato gravi difficoltà nell'esecuzione di contratti di lavori già affidati per la ricostruzione sia pubblici che privati, con conseguente dilazione dei termini contrattuali e rischio di iscrizione di riserve per gli appalti progettati sulla base di prezzi non più attuali, con possibile interruzione dei lavori per gli appalti o di mancata aggiudicazione di appalti progettati sulla base di prezzi non più adeguati e che tale situazione si riflette anche nel futuro stante la difficoltà di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati;

Considerato che lo straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione ha determinato altresì una grave alterazione delle previsioni contrattuali e delle valutazioni contenute nei computi metrici estimativi relative sia alla ricostruzione pubblica che alla ricostruzione privata, con finanziamento pubblico, tali da provocare una rilevante stasi del mercato e anche il blocco delle procedure e delle attività da parte di molte imprese;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre misure, anche attraverso l'esercizio di poteri in deroga, idonee a superare le gravi criticità registrate al fine di garantire la ripresa dei lavori della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016, disponendo una speciale disciplina per quegli interventi che oggettivamente dimostrano di non poter essere eseguiti a causa dell'eccezionale, straordinario e imprevedibile aumento dei costi determinatosi in particolare a far data dal 1º luglio 2021, ossia nel periodo di massimo innalzamento dei prezzi;

Considerato che dopo approfondita istruttoria le misure più idonee risultano essere la revisione aggiornata del prezziario unico del centro Italia e il contestuale innalzamento dei costi parametrici, sia per quanto concerne la ricostruzione pubblica che quella privata;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e, in particolare: l'art. 6, comma 7, che statuisce che «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità»;

Richiamate le seguenti ordinanze:

l'ordinanza commissariale n. 7 del 14 dicembre 2016, e relativo allegato, recante «Approvazione del prezzario unico cratere centro Italia 2016»;

l'ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017 recante, tra l'altro «Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata (…)»;

l’ordinanza commissariale n. 78 del 23 maggio 2019, adottata in revoca dell’ordinanza n. 58/2018 e recante «Attuazione dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata»;

l’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 che, «nelle more di una revisione più puntuale del prezzario del cratere, dell’esigenza di aggiornare su base ISTAT gli importi delle lavorazioni e dei materiali utilizzati nell’ambito della ricostruzione privata (elenco prezzi *ex* O.C.n. 78/2019) a valori maggiormente coerenti con quelli di mercato» e registrata l’esigenza «di adeguare i costi parametrici operando, al riguardo, un’opportuna distinzione tra quelli relativi agli interventi sull’edilizia abitativa rispetto a quelli relativi alle strutture produttive in considerazione della maggiore variazione inflattiva subita da quest’ultime», dispone all’art. 6 la «applicazione transitoria dei prezzari regionali e rivalutazione dei costi parametrici»;

Tenuto conto dell’attività di aggiornamento, già posta in essere dalle Regioni Lazio, Marche e Umbria con la pubblicazione delle relative edizioni 2021 dei rispettivi aggiornamenti dei prezzari regionali, e di quella *in itinere* da parte della Regione Abruzzo, eseguite sulla base delle rilevazioni condotte nel mercato regionale e condivise con le commissioni regionali dei prezzi istituite presso le amministrazioni medesime;

Ritenuto urgente mettere in atto ogni ulteriore misura, oltre quelle già adottate, utile ad arginare le difficoltà derivanti dal rincaro dei prezzi dei materiali per l’edilizia che rappresenta un rischio di stasi e un fattore di rallentamento della ricostruzione *post* sisma;

Considerato che:

con decreto commissariale n. 48 del 7 febbraio 2022, è stato affidato il servizio di consulenza, collazionamento, redazione, composizione ai fini dell’aggiornamento del Prezzario unico interregionale del cratere del centro Italia - Edizione 2022;

con decreto commissariale n. 77 del 16 febbraio 2022 è stato costituito un Gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per ciascuna regione, referente del rispettivo prezzario regionale, un componente per la società affidataria del servizio di aggiornamento del prezzario unico interregionale del cratere centro Italia, un componente per la Struttura commissariale, per lo svolgimento delle attività necessarie alla revisione del prezzario unico interregionale (Prezzario del cratere) in vigore, la cui ultima edizione risale al 2018, con il compito di procedere all’analisi dei prezzari regionali in uso, ad incontri periodici per la condivisione dei lavori e alla validazione dei contenuti aggiornati in coerenza con le determinazioni già assunte a livello regionale sulle rispettive edizioni aggiornate dei relativi prezzari;

Visto il verbale del Gruppo di lavoro acquisito al prot. CGRTS n. 6931 del 18 marzo 2022 con cui, esaminato il lavoro di aggiornamento dei capitoli del prezzario interregionale unico del cratere ed effettuata la verifica di coerenza con i *range* dei prezzi elementari utilizzati per le lavorazioni maggiormente significative di cui alla elaborazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 2 febbraio 2022 avente ad oggetto «Prime indicazioni relative alle misure operative da adottare per coordinare l’aggiornamento dei prezzari delle regioni e delle province autonome in considerazione dell’estrema fluttuazione del mercato delle materie prime e dei prodotti da costruzione», è stata rilasciata la conformità dai componenti del GdL ai fini degli adempimenti conseguenti di competenza della struttura commissariale;

Viste, al riguardo, le ulteriori note tecniche di aggiornamento trasmesse in data 13 e 28 aprile 2022, allo scopo di precisare, anche attraverso un confronto tra metodologie diverse, gli esatti incrementi dei prezzi e dei costi parametrici;

Ritenuto altresì opportuno, introdurre alcune modifiche alle ordinanze vigenti che, in coerenza con le misure in precedenza esposte siano finalizzate a superare le criticità connesse alle difficoltà riscontrate nell’esecuzione dei lavori nella ricostruzione privata;

Ritenuto necessario al riguardo, fornire un riferimento temporale certo rispetto alla rivalutazione operata con l’indice ISTAT che si ritiene possa individuarsi in quello rinvenibile da dati ufficiali relativi al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo;

Visti gli articoli 22 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 14-*bis* dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, l’art. 5 dell’ordinanza n. 11 del 23 dicembre 2020, l’art. 3 dell’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, l’art. 1 dell’ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021;

Ritenuta le necessità di introdurre modifiche ai suddetti articoli che ne rendano più agevole l’interpretazione e la portata in ordine al contributo concedibile, nonché ai tempi di integrazione, da parte dei professionisti incaricati, delle istanze rigettate per incompletezza documentale;

Ritenuta la necessità, inoltre, di integrare il fondo relativo agli interventi sugli edifici di proprietà mista di cui all’art. 21 dell’ordinanza n. 19 del 2017, ricadente nell’ambito della contabilità speciale, che ad oggi risulta incapiente rispetto ai futuri interventi edilizi rientranti nella tipologia disciplinata dal medesimo articolo;

Vista l’attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Preso atto dell’intesa raggiunta nella seduta della Cabina di coordinamento del 22 aprile 2022 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Umbria e Lazio;

Preso atto altresì che la Regione Marche nella suddetta seduta si è riservata di effettuare un approfondimento in relazione al contenuto dell’ordinanza esaminata nel corso della Cabina, al fine di formalizzare la propria posizione in merito;

Dato atto che la Regione Marche, con nota CGRTS-10623-A-27 aprile 2022, ha trasmesso una proposta emendativa al testo esaminato in Cabina, subordinando il rilascio dell'intesa all'accoglimento della stessa e che su tale proposta emendativa è stato formalmente richiesto agli altri presidenti delle regioni di esprimere l'intesa;

Viste le note CGRTS-0010660-A-28 aprile 2022, CGRTS-0010677-A-28 aprile 2022 e CGRTS 0010675-A-28 aprile 2022 con cui, rispettivamente, la Regione Abruzzo, la Regione Umbria e la Regione Lazio hanno espresso l'intesa sullo schema di ordinanza come integrato dalla proposta emendativa della Regione Marche, che risulta pertanto condiviso dalla Cabina di coordinamento;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia

1. Con la presente ordinanza è approvato il «Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022», allegato alla presente ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Il prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi:

a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Può inoltre essere applicato, su richiesta dell'interessato, alle domande:

a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1° luglio 2021, ferma l'applicazione dell'art. 7 dell'ordinanza n. 118/2021 per il primo semestre 2021;

a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1° gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2.

3. Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1° luglio 2021.

4. Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.

5. Nella ricostruzione privata gli USR competenti accertano, entro il termine di trenta giorni, la congruità e la regolarità dell'asseverazione del direttore dei lavori, in ordine alla determinazione dei maggiori oneri di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 118/2021.

6. Per gli interventi di cui ai commi precedenti, fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nei bandi e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica, e i beneficiari dei contributi, nei progetti di riparazione, ricostruzione e demolizione dei lavori della ricostruzione privata, possono applicare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi precedenti, alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.

Art. 2.

Aggiornamento dei costi parametrici

1. I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell'Allegato 2 dell'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 e alla tabella 6 dell'Allegato 1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiornati ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n. 123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell'Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con l'incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell'aggiornamento del prezziario unico, nel modo seguente: al citato art. 6 dell'ordinanza n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n. 123/2021, la cifra «6%», è sostituita dalla cifra «20%» per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili, e la cifra «11%» è sostituita dalla cifra «25%» per gli edifici adibiti ad attività produttive. Si applicano le modifiche e le integrazioni previste dai successi articoli 8 e 9.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonché alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1° gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall'attuazione della presente ordinanza.

3. Il professionista incaricato procede, ad integrazione della documentazione già prodotta, a trasmettere la sola istanza, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi del presente articolo nonché, limitatamente alle domande presentate con le modalità di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, l'importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della Struttura commissariale.

4. I costi parametrici di cui al comma 1 sono adeguati semestralmente alle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1 e dal presente articolo, sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati.

Art. 3.

Revisione prezzi obbligatoria

1. I bandi e gli avvisi adottati per l'affidamento di contratti pubblici e le lettere di invito a presentare offerta inviate successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, per qualsiasi importo, dovranno contenere obbligatoriamente le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera *a)*, sulla base delle variazioni dei materiali da costruzione rilevate dall'Istat e secondo quanto determinato con decreto semestrale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 4.

Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni

1. Ai fini di cui all'art. 3, è costituito il «Fondo speciale per le compensazioni», nella misura non superiore a euro 50.000.000 nell'ambito della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. Alle compensazioni le stazioni appaltanti provvedono, in via prioritaria, mediante le risorse derivanti da economie di gara e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Ove sia attestata la carenza di copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata istanza di integrazione del finanziamento al competente Ufficio speciale per la ricostruzione che, vagliata la richiesta, concede il contributo integrativo attingendo al «Fondo speciale per le compensazioni» di cui al presente comma.

2. Gli uffici speciali per la ricostruzione, ai fini dell'assegnazione delle predette risorse, trasmettono al Commissario straordinario, con cadenza mensile, la ricognizione dei fabbisogni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. È altresì istituito il Fondo, denominato «Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica» a valere sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, per un ammontare di euro 100.000.000,00, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020.

4. L'utilizzo del fondo di cui al precedente comma 3 è subordinato al preventivo accertamento, da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, della carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del *plafond* a disposizione di ciascun vice commissario. Ai medesimi fini è fatto altresì obbligo di accertare che il soggetto attuatore abbia esperito tutte le attività necessarie per l'accesso all'incentivo del Conto termico presso il GSE e sia attestata la sussistenza di comprovata impossibilità di accesso al predetto incentivo ovvero l'insufficienza del medesimo.

5. Il Commissario straordinario provvede con proprio decreto al finanziamento dell'importo eccedente, acquisita la determinazione motivata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione in merito alla necessità e all'ammissibilità del maggior costo del progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione ai sensi dell'ordinanza nn. 105 e 109 del 2020, fermo restando che l'aumento dei costi del progetto non può derivare dalla realizzazione opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma.

6. Al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi oggetto di ordinanze speciali, adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi stessi, il «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 è incrementato di 40 milioni di euro.

7. Al fine di finanziare le attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, nonché le attività previste nelle «disposizioni relative alla rimozione delle macerie» contenute nelle ordinanze speciali, adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 è incrementato di 50 milioni di euro.

8. Al fine di finanziare la quota pubblica degli interventi di proprietà mista pubblico-privata di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018, lo stanziamento ivi previsto è incrementato di 10 milioni di euro.

9. Il complesso delle risorse destinate ai fondi di cui ai precedenti commi 1, 3, 6, 7 e 8 non può eccedere il 10% delle risorse stanziate a favore della gestione commissariale e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 5.

Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

1. Per corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, fermo restando quanto stabilito all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 novembre 2021 in materia di pagamenti per i danni gravi, l'anticipo non superiore al 30% dell'importo dei lavori ammesso a contributo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.

2. Per le medesime esigenze, e fino alla data del 31 dicembre 2022, il SAL può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale dei lavori relativi, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve

essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL può determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo.

3. Entro il medesimo termine, l'USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purché in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile.

4. La conclusione del procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati e la conseguente liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

5. Il collaudo dei lavori eseguiti verifica anche la realizzazione dell'impiantistica di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria.

6. La consegna dell'immobile è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell'amministratore del condominio. Non ostano alla conclusione del procedimento di cui al comma 4 la fase di acquisizione del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, né eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all'esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati a vario titolari di diritti sull'immobile.

Art. 6.

Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori

1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori.

2. Al di fuori della fattispecie di cui al primo comma, il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento pubblico esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici in materia di sospensione motivata dei lavori. La sospensione dei lavori è autorizzata dall'USR competente entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 7.

Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi

1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, è istituito l'«Osservatorio per il monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi», costituito da un rappresentante della Struttura commissariale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, da un rappresentante delle principali associazioni datoriali, da un rappresentante della rete delle professioni tecniche, e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di settore. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime al fine di verificare la sostenibilità degli interventi di ricostruzione rispetto all'andamento dei prezzi. L'Osservatorio redige una relazione al Commissario circa gli esiti del monitoraggio. In caso di variazioni significative dei prezzi, in aumento o in ribasso tali da suggerire la revisione del prezziario di cui all'art. 1 della presente ordinanza, l'Osservatorio ne dà immediata informazione al Commissario suggerendo gli eventuali nuovi prezzi da adottare.

2. Ai membri dell'Osservatorio non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 8.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. Al terzo capoverso del comma 1-*bis* dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo le parole «famiglie operai ed impiegati», sono aggiunte le parole «come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo».

2. Il comma 7 dell'art. 14-*bis* è sostituito dal seguente:

«7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonché, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare nonché l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell'area è determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona».

3. All'Allegato 2, «Tabella 6 – Costi parametrici», ai capoversi sottostanti, come modificati dall'art. 8, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza n. 118/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo capoverso, le parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici sono maggiorati del 20%.» sono sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera e prefabbricato, i costi parametrici sono maggiorati del 30%.»;

dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente nuovo capoverso: «Per edifici con struttura in acciaio, i costi parametrici sono maggiorati del 40%.»

Art. 9.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 19 del 2017

1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 6 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«6. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 5, nonché, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare nonché l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell'area è determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona;

b) alla lettera *f)*, della Tabella 7, dell'Allegato 1 le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari, classificati con livello operativo L4» sono sostituite con le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4.»;

c) all'allegato 1, Tabella 6, alla fine del secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Alle tipologie di immobili per le quali si applica l'incremento di cui alla lettera *f)* della tabella 7, non si applica la prima riduzione del costo parametrico per superficie ("fino a 130 mq" e "da 130 a 220 mq")».

Art. 10.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020

1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 le parole: «, in coerenza con i contenuti degli articoli 1117 e seguenti del codice civile» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni, possono essere imputati al condominio».

Art. 11.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì agli immobili rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, limitatamente agli edifici isolati e non facenti parte di complessi edilizi, quali ad esempio torri, campanili, fari, per i quali l'applicazione dei costi convenzionali di cui al successivo art. 7 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie».

Art. 12.

Modifiche all'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021

1. Al primo comma dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 le parole «entro e non oltre i sessanta giorni», sono sostituite dalle parole «entro e non oltre i centoventi giorni».

Art. 13.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021

1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 è modificato come segue:

a) le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;

b) al comma 2, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono soppresse, e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Art. 14.

Abrogazioni

1. È abrogato il comma 8 dell'art. 7, dell'ordinanza n. 118/2021, come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 123/2021.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla

Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2022

Il Commissario straordinario del Governo: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1324

AVVERTENZA:

Il testo integrale, il decreto attuativo e l'allegato alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

22A05086

ORDINANZA 1° giugno 2022.

Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 127).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DEL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre dal Commissario straordinario per la ricostruzione con il Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro, a fornire un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati;

Acquisita l'intesa dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nel corso della cabina di coordinamento del 19 maggio 2022, in ordine alla necessità di prorogare i termini previsti nel suddetto protocollo in ragione delle recenti decisioni in materia di adeguamento prezzi e costi parametri che non consentono la presentazione dei progetti e delle relative istanze per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati nei tempi previsti dal medesimo documento;

Atteso che, in ragione del lasso di tempo intercorso per l'acquisizione dell'intesa di tutte le regioni interessate sul precedente schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile attuativo del predetto protocollo, si è ritenuto opportuno prevedere nuove scadenze per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

Ritenuto necessario, pertanto, dare concreta attuazione alla suddetta intesa prevedendo la proroga delle disposizioni, contenute nell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, concernenti il termine entro il quale la mancata presentazione della domanda di contributo, da parte dei proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati, comporti la sospensione dalla fruizione dalle misure emergenziali di assistenza abitativa, ovvero della loro gratuità;

Ritenuto, altresì, in conseguenza delle difficoltà operative nella realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione continuate anche nel primo semestre 2022 a causa del forte incremento del costo delle materie prime, prorogare ulteriormente il termine i cui al comma 5-*bis* inserito nell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dall'art. 14 dell'ordinanza 120 del 2021 sino al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 con il quale, sono state sospese le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 nonché quelle al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 2016, che imponevano le demolizioni delle strutture temporanee una volta conclusa la riparazione o ricostruzione delle strutture originarie danneggiate dal sisma;

Ritenuto nelle more di una revisione complessiva della disciplina afferente la delocalizzazione delle strutture destinate all'esercizio delle attività produttive anche nell'ambito delle attività di coordinamento delle scadenze previste per l'intera disciplina nell'ambito del redigendo testo unico della ricostruzione privata, di prorogare ulteriormente le previsioni di cui al sopra citato art. 15 dell'ordinanza n. 118, sino alla data del 31 dicembre 2022;

Vista l'ordinanza 120 del 13 agosto 2021, in particolare l'art. 6 che al comma 1 determina i costi ammissibili a contributo per gli interventi dei soggetti privati in seguito agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, prevedendo l'applicazione dei costi parametrici stabiliti con le ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo facendo riferimento al minore importo tra essi e la somma dichiarata ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza n. 111/2020;

Ritenuto opportuno mantenere il medesimo criterio di determinazione del contributo, come mutuato dalle ordinanze commissariali e consentire anche l'aggiornamento del costo dei progetti applicando le misure adottate in materia di aggiornamento dei prezzi con l'ordinanza n. 126/2022;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 maggio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della scadenza prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021

1. Al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle parole «15 ottobre 2022»;

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

1. Il termine i cui al comma 5-*bis* inserito nell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dall'art. 14 dell'ordinanza 120 del 2021, già prorogato alla data del 30 giugno 2022, con l'art. 15 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, è ulteriormente prorogato alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente nell'art. 13, comma 5-*bis*, dell'ordinanza 6 maggio 2021, n. 116 le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 3.

Disposizioni riguardanti le «zone rosse»

1. Al fine di accelerare la ricostruzione degli immobili ricadenti nelle zone comprendenti strade ed edifici in cui è interdetto l'accesso da parte di chiunque, cosiddette «zone rosse», istituite mediante apposita ordinanza sindacale ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000, il sindaco, anche ai fini del rispetto delle scadenze di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, provvede alla verifica della sussistenza delle condizioni di pericolo che hanno condotto a perimetrare aree del territorio comunale quali «zona rossa» ed adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il provvedimento di revoca o di ridefinizione del perimetro delle aree. Con cadenza trimestrale il sindaco provvede, altresì ad effettuare verifiche ed eventuale nuova perimetrazione della zona rossa, ai fini della possibile soppressione o graduale riduzione, adottando atti riguardanti la disciplina dell'accesso nelle predette aree da parte di cittadini, imprese e professionisti incaricati della progettazione secondo i criteri di sicurezza di cui alla circolare TERAG/16/0016019 del 2017.

2. Resta ferma la decadenza di cui al comma 7 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 111/2020 delle zone perimetrate ai sensi dell'ordinanza n. 25/2017, ancorché ricadenti nelle «zone rosse».

Art. 4.

Proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee

1. Al comma 2 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 le parole «30 giugno 2022», sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2022».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021

1. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 le parole «facendo riferimento al minore importo tra la somma dichiarata ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza n. 111/2020 ed i costi parametrici di cui alle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo», sono sostituite dalle seguenti «facendo riferimento alle modalità di calcolo del contributo di cui alle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla

sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 1° giugno 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1618

22A05087

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 2 agosto 2022.

Programma delle infrastrutture strategiche - legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). Metrotranvia Milano Parco Nord – Seregno. Autorizzazione all'utilizzo delle risorse residue a valere sul finanziamento di cui alla delibera 27 marzo 2008, n. 52. (CUP D21E08000000001). (Delibera n. 23/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data… in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (cosiddetta «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'art. 7, comma 3, il quale prevede che «per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano» è autorizzata «la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, limitatamente agli articoli di legge a cui è stata conferita ultravigenza ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e ha disposto che i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera del 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche» che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al DEF 2013, che include l'intervento «Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio/Seregno»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del MIT e degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

Visto il «Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088», che ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all'allineamento agli obiettivi ambientali dell'Unione europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «Linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», le quali indicano che i progetti ed i piani di investimenti pubblici posti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità e rispondere ad alcuni parametri misurabili durante il percorso di programmazione, progettazione e autorizzazione, sulla base di una delibera del CIPESS da emanare entro il 2022;

Vista la nota DIPE del 21 gennaio 2022, n. 268, contenente indicazioni preliminari in materia di relazioni di sostenibilità per progetti infrastrutturali, relativa alle proposte che verranno sottoposte al CIPESS, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021;

Vista la delibera CIPE del 27 marzo 2008, n. 52, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro:

1. approvato il progetto definitivo della metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno, con prescrizioni e raccomandazioni proposte dal MIT, riportate nel relativo allegato I, approvazione valida anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, e dell'attestazione di compatibilità ambientale;

2. stabilito in 214.209.600,00 euro il limite di spesa dell'intervento da realizzare, di cui 128.525.760,00 euro (pari al 60 per cento) a carico dello Stato;

3. assegnato al soggetto aggiudicatore «Città Metropolitana di Milano», di seguito CMM, un contributo quindicennale di 9.573.216 euro a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

4. assegnato al suddetto soggetto aggiudicatore un contributo quattordicennale di 2.423.256 euro a valere sul contributo pluriennale autorizzato dal citato art. 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007;

5. quantificato i suddetti contributi, suscettibili di sviluppare un volume di investimenti pari a 128,53 milioni di euro, includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari;

6. subordinato l'efficacia della delibera allo scioglimento, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, della riserva in ordine alla finanziabilità dell'opera con le risorse destinate alla attuazione della citata legge n. 443 del 2001;

Vista la delibera CIPE del 2 aprile 2008, n. 68, con cui è stata sciolta positivamente la riserva del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla citata delibera CIPE n. 52 del 2008, come riportato al n. 6 del visto precedente, in ordine alla finanziabilità dell'opera con le risorse destinate alla attuazione della citata legge n. 443 del 2001;

Vista la delibera CIPE del 10 luglio 2017, n. 45, con cui è stato prorogato di due anni il termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento denominato «Metrotranvia di Milano Parco Nord - Seregno»;

Considerato che la proposta, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la nota 29 marzo 2022, n. 11046, con la quale il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di autorizzazione all'utilizzo delle risorse residue a valere sul finanziamento di cui alla citata delibera CIPE n. 52 del 2008, a copertura dei maggiori costi di lavori e somme a disposizione a seguito di progettazione esecutiva dell'intervento denominato «Milano Parco Nord - Seregno» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota del 30 marzo 2022, n. 2458, con cui il MIMS ha trasmesso la relazione di sostenibilità ambientale dell'intervento;

Considerato il dibattito svolto nella seduta preparatoria alla riunione del CIPESS del 4 aprile 2022, dal quale è emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti, ed inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha sollevato perplessità sull'incremento della percentuale a carico dello Stato e ha altresì evidenziato che il CUP indicato per l'opera (J62I03000040009) nella relazione istruttoria è un CUP di progettazione, al quale sono in realtà collegati Codici identificativi di gara, di seguito CIG, mentre esiste un altro CUP di lavori associato all'opera (D21E08000000001) e che per entrambi i codici mancano informazioni riportate nel sistema della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito BDAP, e del Monitoraggio delle opere pubbliche, di seguito MOP, al netto di quelle confluite da altre banche dati;

Vista la nota dell'11 aprile 2022, n. 2061, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, a valle di quanto emerso nella citata seduta preparatoria alla riunione del CIPESS del 4 aprile 2022, ha chiesto al MIMS chiarimenti istruttori e, in particolare, di:

1. approfondire le informazioni a motivazione degli incrementi di costi registrati nel periodo 2008 - 2022;

2. descrivere il costo a chilometro dell'opera, anche rapportando la spesa prevista con quella di opere analoghe nel medesimo territorio;

3. giustificare meglio l'effettiva sostenibilità dell'intervento;

4. verificare con la CMM la possibilità di chiarire l'incremento dell'importo di cui alla voce «imprevisti» o, in alternativa, l'ipotesi di riduzione dell'importo stesso;

5. alimentare il sistema CUP in modo corretto, stabilendo con le strutture competenti del DIPE, la corretta gestione dei CUP attivi, anche prevedendo la possibile sostituzione dei due CUP esistenti con un nuovo CUP unico da parte di CMM.

Considerata l'interlocuzione intercorsa tra il MIMS e la CMM nell'ambito della quale il MIMS ha chiesto chiarimenti istruttori alla luce delle richieste del DIPE, e che la CMM ha fornito riscontri a quanto oggetto di chiarimento, come meglio specificato di seguito;

Tenuto conto della nota del 14 aprile 2022, n. 2935, con cui il MIMS ha chiesto alla CMM:

1. di ripartire in modo dettagliato l'importo dei lavori e di relazionare in merito all'incremento dei costi della voce «sottoservizi» dal 2008 al 2021;

2. di giustificare meglio l'effettiva sostenibilità dell'intervento;

3. di chiarire l'incremento degli importi «imprevisti»;

4. di provvedere alla corretta gestione del CUP, secondo le indicazioni fornite con la nota DIPE n. 2061 dell'11 aprile 2022;

5. di alimentare in modo corretto i dati sulla BDAP;

Vista la nota del 15 aprile 2022, n. 2160, con cui la CMM ha rappresentato che:

1. l'opera è coerente e prevista in tutti gli strumenti di pianificazione generali e settoriali degli Enti competenti, quali il Programma regionale della mobilità e dei trasporti (PMRT), il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) di CMM, il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia Monza Brianza, il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) di Milano, e costituisce elemento di un sistema di infrastrutture di trasporto pubblico «atta a supportare il cambio del riparto modale dell'area a favore del mezzo collettivo»;

2. alla luce della richiesta di rifinanziamento del quadro economico, il costo chilometrico dell'opera (escluso il costo per la fornitura del materiale rotabile) risulta in linea con i costi di opere analoghe (media di 16,5 milioni euro/km) del medesimo territorio di riferimento;

3. il numero di passeggeri stimati è pari a 2.250 passeggeri/ora di punta per direzione, anche questo dato è in linea con le stime di infrastrutture analoghe in fase di progettazione nel medesimo territorio;

4. attualmente, sono stati liquidati 38,78 milioni di euro e 3,55 milioni di euro che sono di certa liquidazione per prestazioni già effettuate e, in caso di mancata prosecuzione dell'opera, dovranno essere corrisposti all'appaltatore le spese sostenute (redazione del progetto esecutivo, per 2,43 milioni di euro comprensivi dell'ammontare da contratto originario più le estensioni riconosciute dall'atto integrativo) e una penale sull'importo del contratto (*ex* art. 134, comma 2, decreto legislativo 163 del 2006) di 8,15 milioni di euro;

Vista la nota del 6 maggio 2022, n. 75620, con cui la CMM ha chiarito che:

1. i maggiori costi sono stati conseguenti ad una rideterminazione dell'importo dei lavori e della voce relativa ai sottoservizi;

2. è stato fornito un nuovo quadro economico con la riduzione di 6.125.00,00 euro dall'importo «imprevisti»;

3. l'opera potrà soddisfare eventuali incrementi dell'offerta di trasporto secondo quanto verrà implementato nelle eventuali varianti al Programma dei servizi di bacino;

4. è stato confermato il CUP D21E08000000001;

5. i dati nel sistema BDAP saranno implementati;

Tenuto conto delle note del 20 aprile e del 10 maggio 2022, con cui l'Associazione utenti del trasporto pubblico ha chiesto al DIPE e al MIMS di accelerare le procedure di autorizzazione, manifestando il proprio favore per l'opera in questione, in particolare evidenziando come la metrotranvia migliorerebbe l'efficienza dei collegamenti tra i comuni interessati, con una importante riqualificazione del territorio e rilevando, altresì, che in caso di mancata realizzazione della stessa, non sono attualmente previste alternative valide per l'implementazione del trasporto pubblico locale dell'area in esame;

Tenuto conto della nota del 14 giugno 2022, n. 4324, con cui il MIMS ha chiesto alla CMM:

1. approfondimenti di natura economica, anche comparativa, in riferimento a «opere ritenute analoghe a quella in interesse»;

2. di commentare il dato fornito sui costi chilometrici medi (che risulterebbe essere di 16,5 milioni di euro/km);

3. l'Accordo interistituzionale tra regione ed enti locali, citato nelle relazioni del responsabile unico del procedimento, di seguito RUP;

Vista la nota del 24 giugno 2022, n. 101924, con cui la CMM ha trasmesso in allegato:

1. un confronto del costo di opere simili a quella in esame;

2. il raffronto fra la stima di domanda di trasporto pubblico locale soddisfatta dalle varie opere e quella relativa alla metrotramvia Milano - Seregno (la quale prevede 2.250 passeggeri/h);

3. Accordo interistituzionale del 2010;

Vista la nota del 18 luglio 2022, n. 25165, con la quale il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha rinnovato la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta già formulata con la nota del 29 marzo 2022 n. 11046, ed ha inviato la documentazione istruttoria aggiornata;

Considerato che il MIMS a conclusione dell'aggiornamento dell'istruttoria e delle interlocuzioni tra amministrazioni competenti propone a questo Comitato di autorizzare l'incremento della contribuzione statale a 160.236.160 euro in presenza di un costo rivisto in 258.575.000 euro, così condividendo l'innalzamento della quota statale oltre il 60 per cento del costo complessivo;

Considerato che nei finanziamenti di settore non si pone limite alla percentuale di contribuzione statale;

Considerato che il MIMS ha, inoltre, chiesto di autorizzare la conservazione dell'intero contributo statale impegnato a favore della CMM, pari a 177.523.824 euro, sino al completamento dell'intervento;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

1. l'intervento Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno si inserisce in un quadro di ammodernamento delle linee interurbane dell'hinterland milanese e prevede la trasformazione dell'impianto tranviario della *ex* linea Milano - Desio in tranvia veloce oltre ad un prolungamento della tratta tra Desio e Seregno, per un tracciato totale di 14,3 km, oltre alla realizzazione di un nuovo deposito - officina situato tra i Comuni di Desio e Seregno;

2. l'intervento è coerente con gli atti di programmazione e pianificazione dei trasporti su scala di bacino;

3. il modello di esercizio stimato prevede una domanda di trasporto pubblico pari a 2.250 passeggeri/ora monodirezionali;

4. in particolare l'intervento prevede la totale ricostruzione e disciplina di tutto il contesto urbano attraversato dalla tranvia, con un nuovo deposito di ampio attrezzaggio e capacità (35 tram), un parcheggio di interscambio e la demolizione e ricostruzione ad altro uso di 4,5 km di tratte dismesse dalla precedente tranvia extraurbana;

5. il progetto esecutivo è stato trasmesso dall'appaltatore tra il 2014 e il 2016 ma giudicato dal verificatore non adeguato e, anche a seguito di una diffida e messa

in mora/ordine di servizio del 31 maggio 2017, il progetto esecutivo è stato trasmesso nel febbraio 2018, con conseguente slittamento dei cronoprogrammi;

6. il 4 marzo 2019 è stata indetta la conferenza di servizi sul progetto esecutivo emendato delle criticità più rilevanti evidenziate dal verificatore ma comunque con modifiche rispetto al progetto definitivo del 2008;

7. il 5 marzo 2020 stazione appaltante e appaltatore hanno stipulato un «atto integrativo» che ha ridefinito i tempi contrattuali e i contenuti per il completamento del progetto esecutivo;

8. con l'atto integrativo sono state inserite nel progetto esecutivo alcune tematiche che non erano state inserite nel progetto definitivo originario e variati alcuni aspetti, con particolare riferimento alle varianti «chiavi in mano» del Deposito e c.d. «interoperabilità» con la rete tranviaria esistente;

9. il 5 settembre 2020 l'appaltatore ha trasmesso una nuova versione del progetto esecutivo seguita, il 31 marzo 2021, dalla consegna completa e integrale della progettazione esecutiva;

10. il 22 aprile 2021 la Direzione generale competente del MIMS ha chiarito che la CMM è l'Ente deputato sia per la conclusione della conferenza di servizi che per l'approvazione del progetto esecutivo;

11. con decreto dirigenziale del 1° giugno 2021, n. 4475, la CMM ha formalizzato la conclusione della conferenza di servizi del 2019, nel corso della quale sono stati acquisiti n. 860 espressioni di enti e portatori di interessi;

12. con nota del 7 ottobre 2021, n. 217368, l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi e a fune di Milano, di seguito USTIFF, si è espresso favorevolmente ai fini del nulla osta alla sicurezza ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;

13. sul progetto esecutivo il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi, di seguito Comitato tecnico, a valle del parere favorevole dell'USTIFF, ha formulato delle prescrizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, che sono state successivamente ottemperate dalla Città metropolitana di Milano;

14. in seguito, la competente Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del MIMS sulla base dei sopra citati pareri dell'USTIFF e del Comitato tecnico, risultando ottemperate le prescrizioni di quest'ultimo comitato, predispone il successivo ulteriore nulla osta tecnico per la sicurezza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;

15. non è necessaria una nuova proroga della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto le procedure di esproprio sono state concluse;

sotto l'aspetto attuativo:

1. il soggetto aggiudicatore è la Città metropolitana di Milano;

2. la modalità di affidamento attuata è l'appalto integrato, in particolare:

2.1 con convenzione sottoscritta il 27 aprile 2008, la CMM ha affidato al MIMS - Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lombardia e Liguria, le funzioni di stazione appaltante e di RUP;

2.2 con la gara di appalto conclusasi a settembre 2012 è stato individuato come vincitore la Cooperativa Muratori Cementisti di Ravenna;

2.3 l'11 luglio 2013 è stato sottoscritto il contratto tra la CMM e il soggetto appaltatore, con modalità di affidamento appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione della metrotranvia;

3 il CUP dell'opera è D21E08000000001;

4 il cronoprogramma dei lavori aggiornato prevede un tempo di esecuzione a partire dalla consegna dei lavori di circa tre anni e due mesi con un'ipotesi di avvio dei lavori nell'estate 2022;

sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile:

1. il progetto esecutivo è coerente con i criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e, in particolare, secondo il paragrafo sullo sviluppo sostenibile della relazione istruttoria, con i «criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione di edifici pubblici» di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 2017;

2. l'opera produrrà una riduzione dell'inquinamento atmosferico, in quanto il prolungamento della tranvia, da un lato, ridurrà l'emissione di sostanze inquinanti grazie alla trazione elettrica, dall'altro, migliorando l'offerta di trasporto pubblico locale, comporterà una riduzione della tendenza all'uso del più inquinante mezzo privato;

3. il RUP afferma che «ragionando in termini di ciclo di vita dell'infrastruttura si può esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulla sostenibilità dell'opera»;

sotto l'aspetto finanziario:

1. il costo totale iniziale dell'opera, secondo il progetto definitivo del 2008, era pari a 214.209.600 euro (IVA inclusa), di cui 128.525.760,00 euro (pari al 60 per cento) a carico dello Stato;

2. nel 2010, gli enti locali interessati all'opera stipulavano un accordo interistituzionale ripartendo il cofinanziamento pro quota;

3. nel 2016, con determinazione dirigenziale n. 10918 della CMM, veniva disposta una prima rimodulazione del quadro economico dell'opera, per un costo totale in incremento a 232.989.600,00 euro (IVA inclusa), con un incremento, dunque, di 18.780.000 euro;

4. gli enti firmatari del suddetto accordo interistituzionale hanno assunto pro quota gli extra costi previsti nel quadro economico del 2016, lasciando invariata la quota a carico dello Stato;

5. nel mese di marzo 2021, è stata presentata una nuova versione del progetto esecutivo dichiarata approvabile dal RUP, con un costo complessivo di 264.700.000,00 euro, con un ulteriore incremento di 31.710.400,00 euro;

6. con note n. 118463 del 29 luglio 2021 e n. 118966 del 30 luglio 2021 la CMM in accordo con la stazione appaltante ha trasmesso il progetto esecutivo con il rapporto di verifica finale e una relazione tecnico-economica del RUP, prendendo atto delle numerose varianti rispetto al progetto definitivo 2008, dell'incremento del costo a 264.700.000 euro (+23,6 per cento rispetto al progetto definitivo);

7. tra il quadro economico 2016 e il quadro economico 2021 si registrano incrementi di costo come riportati nella seguente tabella:

Voce	Descrizione	QE - 2016	QE - 2021
Importi per lavori			
a.1	importo netto contrattuale originario	102.840,093,88	102.840,093,88
a.2	maggiori costi progettazione, lavori ed oneri sicurezza		27.354.249,25
	importo netto complessivo	102.840,093,88	130.194.343,13
	IVA al 10%	10.284.009,39	13.019.434,31
A	totale lavori	113.124.103,27	143.213.777,44
Importi per somme a disposizione			
b.1	sottoservizi IVA inclusa	28.060.000,00	30.000.000,00
b.2	occupazioni temporanee ed espropri IVA inclusa	20.000.000,00	13.000.000,00
b.3	rimborsi aziende pubblici servizi	-	1.000.000,00
b.4	prove saggi ed accertamenti di laboratorio	915.000,00	1.500.000,00
b.5	imprevisti	4.567.001,36	11.696.184,62
b.6	spese tecniche per DL, CSE, supporto RUP, ecc…	6.344.000,00	9.000.000,00
b.7	incentivo *ex* art. 92 codice contratti	2.165.680,00	2.000.000,00
b.8	fondo per accordi bonari	4.076.803,76	3.600.000,00
b.9	extracosti per prescrizioni varie	1.500.000,00	-
b.10	extracosti Villoresi	4.000.000,00	4.000.000,00
b.11	extracosti per prescrizioni CIPE	1.780.000,00	-
b.12	spese progettazione preliminare e definitiva (IVA + CNPAIA incl.)	958.667,94	958.667,94
b.13	spese pubblicità, lavori in economia e varie (IVA incl.)	100.000,00	1.000.000,00
b.14	ribasso d'asta gara	3.818.343,67	-
b.15	compenso componenti collegio consultivo tecnico	-	1.000.000,00
B	totale somme a disposizione	78.285.496,73	78.754.852,56
Importi per materiale rotabile			-
c.1	materiale rotabile	37.800.000,00	38.846.700,00
c.2	IVA al 10%	3.780.000,00	3.884.670,00
C	totale materiale rotabile	41.580.000,00	42.731.370,00
	Totale complessivo	232.989.600,00	264.700.000,00

8. le principali circostanze che hanno portato all'incremento di costo da 232.989.600,00 euro a 264.700.000,00 euro sono le seguenti:

8.1. maggiori costi di lavori a seguito dell'Ordine di servizio/diffida del 2017 e ulteriori note del RUP, per complessivi 16 milioni di euro (IVA inclusa) circa;

8.2. maggiori costi di lavori successivamente alla Conferenza dei servizi del 2019, per come definito nell'atto integrativo al contratto di appalto principale, sottoscritto nel 2020, per complessivi 8 milioni di euro (IVA inclusa) circa;

8.3. incrementi per maggiori oneri di progettazione e maggiori oneri della sicurezza quantificati rispettivamente in circa 1,5 milioni di euro e 1,75 milioni di euro;

8.4. variazioni delle somme a disposizione e in particolare:

8.4.1. importo dei sottoservizi leggermente incrementato a 30 milioni di euro (IVA inclusa);

8.4.2. un risparmio conseguito sulle indennità di esproprio di 7 milioni di euro (IVA inclusa);

8.4.3. l'adeguamento della voce Imprevisti, dal 4 per cento circa al 9 per cento circa del nuovo importo lavori;

8.4.4. l'eliminazione delle voci «ribasso d'asta gara» ed «extra-costi per prescrizioni CIPE» (quest'ultima quantificata nella parte Lavori);

8.4.5. l'inserimento *ex novo* della voce «rimborsi aziende pubblici servizi» (per deviazione di autolinee), pari a 1 milione di euro;

8.4.6. l'inserimento *ex novo* della voce «Compenso componenti Collegio consultivo tecnico» (per norma sopravvenuta che introduce obbligo), pari a 1 milione di euro.

9. il Comune di Milano ha manifestato l'intenzione di contribuire alla copertura del quadro economico con la messa a disposizione di otto mezzi rotabili necessari al servizio, per un valore complessivo pari a 16.632.000,00 euro, escludendo altresì la possibilità di contribuire per l'importo di 6.125.000,00 euro previsti per coprire i sovra costi maturati tra il quadro economico 2016 e il quadro economico 2021;

10. la CMM ha richiesto, ai fini della completa copertura del quadro economico 2021, un incremento della quota di contribuzione statale pari a 37.835.400,00 euro (derivante dalla somma tra 31.710.400,00 euro e 6.125.000,00 euro), per un contributo statale totale pari 166.361.160,00 euro, in luogo dei 128.525.760,00 euro (disposti con la citata delibera n. 52 del 2008) e relativo aumento percentuale della contribuzione statale dall'iniziale 60 per cento al 62,85 per cento;

11. a seguito di richiesta del DIPE l'importo del quadro economico è stato ribassato di 6.125.000,00 euro mediante la riduzione di pari importo della voce «imprevisti» delle somme a disposizione in modo da ridurre la percentuale di contribuzione a carico dello Stato;

12. la seguente tabella indica l'evoluzione del costo e della ipotesi di copertura finanziaria tra Stato ed Enti locali, fra il 2008, il 2021 e il 2022, la quale per altro riporta una riduzione del costo rispetto alla precedente proposta di aprile 2022, basata sul progetto esecutivo del 2021:

	Progetto definitivo 2008		Progetto esecutivo 2021 (proposta iniziale)		Progetto esecutivo 2022 (proposta all'esame)	
	importo euro	%	importo euro	%	importo euro	%
Contributo statale (CIPE) in volume di investimento attivabile	128.525.760	60%	166.361.160	62,85%	160.236.160	61,97%
Contributo statale (CIPE) in contributi annuali	177.523.824		177.523.824		177.523.824	
Regione ed enti locali	85.683.840	40%	98.338.840	37,15%	98.338.840	38,03%
Costo complessivo	214.209.600	100%	264.700.000	100%	258.575.000	100%

13. il costo chilometrico dell'intervento è pari a 15,09 milioni di euro/chilometro in linea con il costo medio di opere analoghe in corso di realizzazione nel medesimo territorio;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il *nulla osta* sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto lo stesso viene sottoposto direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del Comitato;

Delibera:

1. Autorizzazioni

Si autorizza:

1.1 la conservazione dell'intero contributo statale assegnato a favore della Città metropolitana di Milano, pari a 177.523.824 euro, sino al completamento dell'intervento, al fine di fare fronte ad eventuali ulteriori esigenze finanziarie necessarie per assicurare la piena funzionalità dell'intervento medesimo, ivi incluso incremento di costi relativi ad aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici;

1.2 l'utilizzo diretto di risorse statali pari a 160.236.160 euro, corrispondente al 61,97 per cento del costo dell'opera;

1.3 l'eventuale ulteriore utilizzo delle risorse di cui al punto 1.1, al netto dell'assegnazione di cui al punto 1.2, deve essere autorizzato da questo Comitato in misura tale da garantire la riconduzione del contributo statale alla quota del 60 per cento del costo dell'opera.

2. Ulteriori disposizioni e prescrizioni

2.1 Qualsiasi ulteriore aumento di costo, per l'opera in questione, non potrà determinare ulteriori incrementi della percentuale di contribuzione statale e, pertanto, l'autorizzazione all'eventuale utilizzo della quota statale ancora residua, pari a 17.287.664,00 euro, dovrà essere accompagnata da un cofinanziamento degli altri Enti locali e territoriali coinvolti, fermo restando il limite massimo dell'attuale stanziamento di fondi statali, pari a 177.523.824 euro.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili verificherà l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

2.3 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili terrà informato il CIPESS sulla conclusione dei lavori o su eventuali ritardi che si dovessero determinare, e sulle conseguenti misure poste in atto.

2.4 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione dell'opera ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

2.5 Il soggetto aggiudicatore provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto.

2.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del citato decreto legislativo n. 229 del 2011, aggiornando e garantendo l'omogeneità dei dati presenti nei sistemi di monitoraggio e nella banca dati delle amministrazioni pubbliche.

2.7 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 2 agosto 2022

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1351

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 443 (LEGGE OBIETTIVO)

METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE
A VALERE SUL FINANZIAMENTO DI CUI
ALLA DELIBERA CIPE DEL 27 MARZO 2008, N. 52
(CUP D21E08000000001)

Prescrizioni:

1. Prescrizioni residue delibera CIPE n. 52/2008: va garantito il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato I della delibera CIPE non riferibili alla fase di progettazione e per quanto applicabili, alla luce delle modifiche progettuali intervenute con il progetto esecutivo. Resta in capo alla stazione appaltante e/o la Città metropolitana di Milano l'onere di verificare il soddisfacimento delle prescrizioni che l'appaltatore dichiara non di sua competenza.

2. Extracosti Villoresi: in relazione alla voce «Extracosti Villoresi» della parte B del quadro economico (somme a disposizione), che risulta oggi ancora associata all'intero importo originario di 4 milioni di euro, la copertura statale è confermata in esito alla trasmissione di una relazione finalizzata a giustificare la necessità di conservare integralmente tale importo, anche in esito alle modifiche progettuali intervenute sui reticoli idraulici rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo.

3. Modello di esercizio: il quadro fornito dall'Agenzia TPL in relazione al futuro modello di esercizio appare chiaro, così come il numero di rotabili messi a disposizione dal Comune di Milano. In relazione alle frequenze della linea 32 (esercita dai nuovi tram bidirezionali), si prescrive che il futuro modello di esercizio preveda passaggi ogni dieci minuti (ipotesi «esercizio potenziato»).

4. Processo di omologazione: in relazione alla variante cd. «interoperabilità», si chiede di fornire chiarimenti in merito al «processo di omologazione e relative responsabilità» previsto per l'attrezzaggio tram.

22A05085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina IP n. 500 del 20 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX 400 mg + 400 mg, tabletki, 40 tabletki dalla Polonia con numero di autorizzazione R/2252, intestato alla società Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa - Poland e prodotto da Sanofi S.r.l. S.S. 17 Km 22 - 67019 - Scoppito (AQ), Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 - Segrate (MI).

Confezione: «Maalox» «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse - codice A.I.C.: 044038053 (in base 10) 19ZXX5(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: magnesio idrossido 400 mg alluminio ossido idrato 400 mg;

eccipienti: saccarosio contenente il 3% di amido, sorbitolo, mannitolo, magnesio stearato, aroma menta, saccarina sodica, saccarosio.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

come conservare «Maalox»: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago d'adda (LO);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse - codice A.I.C.: 044038053.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse - codice A.I.C.: 044038053. OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione ruropea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05069

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Meclon»

Estratto determina IP n. 501 del 25 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MECLON SOLUTIE VAGINALA 5 flaconcini da 10 ml + 5 flaconi da 130 ml + 5 cannule vaginali monouso dalla Romania con numero di autorizzazione 11859/2019/01, intestato alla società Alfasigma S.p.a. via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 - Bologna (BO) Italy e prodotto da Alfasigma S.p.a. via Enrico Fermi n. 1 - 65020 - Alanno Scalo (PE), Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli.

Confezione: «Meclon» «200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale» 5 flaconi 10 ml + 5 flaconi 130 ml + 5 cannule - codice A.I.C.: 049888011 (in base 10) 1HLGSC(in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione vaginale.

Composizione: flacone da 10 ml, 10 ml contengono:

principio attivo: clotrimazolo 200 mg.

Composizione: flacone da 130 ml, 130 ml contengono:

principio attivo: metronidazolo 1 g.

Eccipienti: flacone da 10 ml: alcool ricinoleilico, etanolo, acqua depurata. Flacone da 130 ml: sodio metile p-idrossibenzoato, sodio propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 2 del foglio illustrativo la seguente avvertenza:

«Meclon» contiene sodio metile p-idrossibenzoato e Sodio propile p-idrossibenzoato.

Il medicinale contiene come conservanti sodio metile p-idrossibenzoato e sodio propile p-idrossibenzoato e può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Inserire nelle rtichette del flacone da 130 ml:

contiene sodio metile p-idrossibenzoato, sodio propile p-idrossibenzoato, acqua depurata. Per ulteriori informazioni leggere il foglio illustrativo.

Composizione in eccipienti aggiornata:

eccipienti: flacone da 10 ml: alcool ricinoleilico, etanolo, acqua depurata. Flacone da 130 ml: sodio idrossido (per aggiustamento *pH)*, acido cloridrico (per aggiustamento *pH)*, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato (PO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MECLON «200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale» 5 flaconi 10 ml + 5 flaconi 130 ml + 5 cannule - codice A.I.C.: 049888011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MECLON «200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale» 5 flaconi 10 ml + 5 flaconi 130 ml + 5 cannule - codice A.I.C.: 049888011. SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Il titolare è tenuto ad aggiornare gli stampati con l'eliminazione delle avvertenze per gli eccipienti ad effetto noto: sodio metile p-idrossibenzoato e sodio propile p-idrossibenzoato nei lotti prodotti/riconfezionati riportanti la composizione aggiornata in eccipienti.

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05070

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Broncho Vaxom»

Estratto determina IP n. 503 del 25 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BRONCHO VAXOM «7 mg kapseln für erwachsene» - 30 kapseln dalla Austria con numero di autorizzazione 2-00001, intestato alla società OM Pharma S.A. Rua da Industria n. 2 Quinta Grande 2610-088 Amadora, Lisboa (Portugal), e prodotto da OM Pharma S.A. Rua da Industria n. 2 Quinta Grande 2610-088 Amadora, Lisboa (Portugal), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione: «Broncho Vaxom» «adulti 7 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C.: 050014012 (in base 10) 1HQ9TW (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: Una capsula rigida contiene:

principio attivo: OM-85 lisati batterici liofilizzati di haemophilus influenzae, streptococcus pneumoniae, klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae e ssp. ozaenae, staphylococcus aureus, streptococcus pyogenes e sanguinis, moraxella (Branhamella) catarrhalis 7,00 mg.

eccipienti: emulsione di simeticone (dimeticone, biossido di silicio), cloruro di sodio, amido di mais (pregelatinizzato), mannitolo, propile gallato anidro (E310), sodio glutammato anidro, magnesio stearato. Composizione dell'opercolo della capsula: gelatina; titanio diossido (E 171), indigotina (E 132).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette:

come conservare «Broncho Vaxom»: non conservare al di sopra dei 25 °C.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., cia dei Frilli n. 25 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRONCHO VAXOM «adulti 7 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C.: 050014012.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRONCHO VAXOM «adulti 7 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C.: 050014012 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05071

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon»

Estratto determina IP n. 513 dell'11 agosto 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BISOLVON 4 mg/5 ml *oral solution* flacone da 250 ml dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA540/180/1 e PA23180/015/001, intestato alla società Opella Healthcare France Sas T/A Sanofi 82 Avenue Raspail 94250 Gentilly France e prodotto da Delpharm Reims S.a.s. 10 Rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims (Francia), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano.

Confezione: BISOLVON «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore - A.I.C.: 038286023 (in base 10) 14JDQ7(in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Composizione: 5 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Bromexina cloridrato 4 mg (equivalente a bromexina 3,65 mg);

eccipienti: Maltitolo liquido (E965), acido benzoico (E210), sucralosio (E955), aroma cioccolato, aroma ciliegia, levomentolo, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

STM Pharma Pro S.r.l. Strada provinciale pianura 2 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BISOLVON «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore - A.I.C. : 038286023.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BISOLVON «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore - A.I.C. : 038286023.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05072

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»

Estratto determina IP n. 514 del 12 agosto 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN FORTE 23,2 mg/g gel 100 g di gel dalla Romania con numero di autorizzazione 13380/2020/22, intestato alla società Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.r.l. STR. Costache Negri, NR. 1-5, Opera Center One Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, Bucureşti, Romania e prodotto da Glaxosmithkline Consumer Healthcare GMBH & Co. KG Barthstrasse 4, Muenchen, Bayern, 80339, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20054 Segrate MI.

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g - A.I.C.: 045625047 (in base 10) 1CJCQR(in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di Voltaren Emulgel contengono:

principio attivo: 2,32 g di diclofenac dietilammonio, equivalenti a 2 g di diclofenac sodico;

eccipienti: butilidrossitoluene, carbomeri, cocoile caprilocaprato, dietilammina, alcool isopropilico, paraffina liquida, macrogol cetostearile etere, alcool oleico, glicole propilenico, profumo eucalipto pungente, acqua depurata.

Aggiungere al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

Come conservare Voltaren Emulgel.

Conservare a temperatura inferiore ai 30°C nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g - A.I.C. : 045625047.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g - A.I.C. : 045625047.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05073

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 27600/22 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 22 aprile 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007445/ING-L-212 del 2 agosto 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27600/22 adottata dal consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 22 aprile 2022, concernente la determina del contributo della maternità e della paternità, per l'anno 2022, in misura pari a euro 40,00 *pro-capite*.

22A05074

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007444/PG-L-132 del 2 agosto 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 1° febbraio 2022, concernente la determinazione, limitatamente ai giornalisti libero-professionisti, del contributo di maternità per l'anno 2022, in misura pari ad euro 40,39 *pro-capite*.

22A05075

Approvazione della delibera n. 46 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 25 gennaio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007548/AVV-L-180 del 4 agosto 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 46, adottata dal consiglio di amministrazione della cassa forense in data 25 gennaio 2022, concernente la rivalutazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 67, del regolamento unico della previdenza forense, per modello 5/2022.

22A05076

Approvazione della delibera n. 14/VCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 28 aprile 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007757/VET-L-106 del 18 agosto 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 14/VCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 28 aprile 2022, concernente la determinazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, di cui all'art. 47 del regolamento di attuazione dello statuto, da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, per l'anno 2023.

22A05077

Approvazione della delibera n. 95/22/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 29 marzo 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007756/COM-L-198 del 18 agosto 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 95/22/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 29 marzo 2022, concernente la determinazione del contributo di maternità, in misura pari a euro 77,33 *pro capite*, per l'anno 2022.

22A05078

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-212) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

---

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100220910

€ 1,00